



**UNIVERSITÀ
DI PAVIA**

**Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali Corso
di Laurea magistrale in Economia e Legislazione
d'Impresa**

**La determinazione del reddito
d'impresa nell'ordinamento
tributario italiano: l'evoluzione
della disciplina delle plusvalenze**

Relatore:

Chiar.mo Prof. Ceppellini Primo

**Tesi di Laurea
di Pelizza Beatrice
Matr. n.551490**

Anno Accademico 2025-2026

Sommario

Introduzione.....	3
1) Aspetti generali sul reddito d'impresa	6
1.1) Definizione e norme generali	6
1.2) I beni relativi all'impresa	14
1.3) il costo fiscalmente riconosciuto.....	16
1.4) il momento impositivo.....	18
2) I componenti positivi di reddito.....	23
2.1) I ricavi	23
2.2) Le plusvalenze.....	25
2.3) Le sopravvenienze	28
3) Riforma Fiscale: Art. 86, Stretta Rateizzazioni e Novità PEX	31
3.1) Il regime ante 2026	31
3.2) La riforma della legge di bilancio 2026	42
3.3) La fine della rateizzazione per i titoli non PEX	49
3.4) Il caso specifico della cessione dei calciatori	51
3.5) Regime PEX: dalla riforma 2026 al ritorno alla disciplina originaria	57
4) Il regime fiscale delle operazioni straordinarie.....	62
4.1) La cessione d'azienda e di ramo d'azienda.....	62
4.2) Il regime di neutralità fiscale, articoli 176 e 178 Tuir.....	66
4.3) Impatti di bilancio	76
5) Analisi degli impatti e dei cambiamenti	81
5.1) Analisi dei cambiamenti e impatto sull'imponibile.	81
5.2) Tra esigenze di gettito fiscale e di allineamento fiscale	83
Conclusioni	87
Bibliografia	89
Sitografia	90

Introduzione

Il presente lavoro si propone di analizzare l'evoluzione della disciplina fiscale delle plusvalenze nel quadro della Legge 199/2025, meglio conosciuta come “Legge di Bilancio”, che si occupa di regolare la manovra di finanza pubblica per il triennio 2026-2028. Il nuovo disposto legislativo, ai commi 42-43 dell'articolo 1 modifica la precedente disposizione dell'articolo 86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, stabilendo che:

“Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata”.

La novella disciplina elimina la possibilità per le plusvalenze patrimoniali derivanti dalla dismissione di singoli cespiti e dal disinvestimento di immobilizzazioni finanziarie non aventi i requisiti del regime PEX (istituto che

consente, a determinate condizioni, una parziale tassazione dei proventi) di accedere ad un trattamento agevolativo storicamente ammesso, in termini di ripartizione rateizzata in più periodi di imposta del componente positivo, con il mantenimento dell'agevolazione esclusivamente nelle ipotesi di cessione d'aziende e rami d'azienda.

L'analisi condotta si occupa di esaminare l'evoluzione della disciplina, soffermandosi sulle differenze rispetto alla normativa previgente e analizzando nel dettaglio le fattispecie che mantengono l'accesso ai regimi agevolativi. Lo studio effettuato, dopo aver analizzato nel dettaglio la normativa, si focalizza sulle ripercussioni sulla gestione aziendale, in particolare sugli effetti prodotti in termini di liquidità e sulle mutate capacità di ricorso all'autofinanziamento, valutando come la nuova disciplina condizioni le strategie di investimento delle imprese.

Parallelamente all'analisi operativa, il presente lavoro pone l'accento sulle motivazioni di sistema sottese all'intervento del legislatore, che si snoda lungo una duplice direttrice. Da una parte l'esigenza di gettito fiscale immediato funge da leva fondamentale per finanziare le misure di sostegno necessarie per il Paese, garantendo al contempo il rispetto di vincoli dettati dall'UE in materia di deficit strutturale e sulla spesa primaria netta. D'altra parte, il provvedimento legislativo si inserisce all'interno del progetto di riforma fiscale tracciato dalla Legge delega 111/2023, e dal successivo Decreto Legislativo 192/2024, che pone come pilastro il progressivo allineamento tra la normativa civilistica e quella fiscale, attraverso l'eliminazione del "doppio binario" contabile-fiscale, con un obiettivo di semplificazione della disciplina del reddito d'impresa.

Nel corso della trattazione, per offrire un quadro sistematico e organico della materia, sarà effettuato un approfondimento sulle plusvalenze finanziarie, esaminando nel dettaglio la distinzione tra plusvalenze "strategiche", le quali beneficiano di un regime specifico di esenzione, denominato *Participation Exemption (PEX)*, e operazioni a carattere meramente speculativo, soggette a tassazione integrale.

L'indagine si prefigge di individuare i punti di forza e di debolezza della riforma, esaminandone le prospettive evolutive nell'immediato futuro, concentrandosi sull'incidenza delle modifiche normative nelle scelte operative di investimento e disinvestimento.

1) Aspetti generali sul reddito d'impresa

1.1) Definizione e norme generali

Il reddito di impresa è una delle sei categorie di reddito previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. La disciplina si suddivide in due parti: la prima parte, contenuta all'interno del titolo I, all'articolo 55, nell'ambito della normativa IRPEF, si occupa di definire il reddito d'impresa e il soggetto imprenditore ai fini fiscali; la seconda parte invece stabilisce, all'articolo 81 del titolo II, la normativa riguardo la determinazione della base imponibile per i soggetti tenuti al pagamento dell'IRES.

È considerato reddito d'impresa, secondo l'art. 55 TUIR¹, il reddito che deriva dall'esercizio di impresa commerciale, ovvero dallo svolgimento di una delle seguenti attività: attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, attività intermediaria nella circolazione di beni, attività di trasporto per terra, acqua o aria, attività bancaria o assicurativa e qualsiasi attività ausiliaria delle precedenti. Tale definizione prevede un rimando alla normativa civilistica, all'articolo 2195 del c.c. Per la qualifica di reddito d'impresa è necessario il requisito della professione abituale, che consiste nella normale destinazione del proprio tempo, delle proprie energie e delle proprie capacità lavorative ad un impiego che rappresenta l'occupazione ordinaria del soggetto. L'eventuale sussistenza di interruzione non è incompatibile con l'abitudine, specialmente nel caso attività caratterizzate da stagionalità o fasi di pausa. Anche un unico affare può essere configurato come abituale, nel caso in cui presenti una notevole valenza economica e preveda una molteplicità di operazioni per la sua realizzazione. Risultano invece irrilevanti ai

¹ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-vi/art55.html>

fini fiscali, il requisito dell'esclusività, e per le attività sopra elencate, il requisito dell'organizzazione.

L'articolo 55², ai commi successivi considera, inoltre, redditi d'impresa:

- i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa e dirette alla prestazione di servizi diversi da quelli indicati dall'art. 2195 del c.c. Vi rientrano ad esempio le società tra professionisti. In questo specifico caso, per la determinazione della base imponibile è rilevante il requisito dell'organizzazione.
- I redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, saline, laghi stagni
- I redditi derivanti da attività agricole, realizzati da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, anche non organizzati in forma di impresa, se eccedono determinati limiti definiti dall'articolo 32 comma 2 del Tuir³. I suddetti limiti prevedono delle soglie qualitative e quantitative e anche delle specifiche modalità attraverso cui il reddito viene considerato rientrante nella categoria dei redditi agrari oppure attribuibile all'attività d'impresa.
- I redditi derivanti da attività agricole, realizzati o spettanti da società in nome collettivo, in accomandita semplice, da stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti fiscalmente in Italia, seppur rientranti nei limiti indicati all'articolo 32 comma 2 del Tuir.

Le distinzioni appena elencate sono da effettuarsi solo se il soggetto titolare del reddito è una persona fisica, un ente non commerciale, o una società semplice. Se il soggetto titolare è identificato come ente commerciale o società di capitali si applica la disciplina prevista dall'art. 81 Tuir, secondo cui tutti redditi, da qualsiasi fonte provengano, sono sempre qualificati come redditi d'impresa, tramite un principio di attrazione. Si tratta di una presunzione assoluta. Tale presunzione è

² <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-vi/art55.html>

³ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-ii/art32.html>

valida anche per le società di persone commerciali, la cui disciplina è individuata all'interno dell'art. 6 comma 3 del Tuir.

Data la definizione di reddito d'impresa, la normativa stabilisce anche le modalità di calcolo, attraverso il principio di derivazione, normato all'art. 83 del Tuir⁴. Il principio di derivazione prevede che il punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile sia il risultato netto di bilancio (utile/perdita) presente nel conto economico, a cui si apportano le variazioni (aggiustamenti a rilevanza fiscale) in aumento e in diminuzione per adeguare i componenti positivi e negativi alla normativa fiscale. Ogni aggiustamento è classificato:

- sulla base della tipologia in:
 - Variazione temporanea: distribuisce nel tempo una componente rilevata in bilancio in modo diverso rispetto al bilancio. Comporta un tema di fiscalità anticipata o differita in bilancio.
 - Variazione permanente: riconosce un componente che non è riconosciuto in bilancio e viceversa.
- Sulla base del segno in:
 - Variazione in aumento: sono costi non riconosciuti fiscalmente, o ricavi non indicati in bilancio. Portano ad un incremento della base imponibile
 - Variazione in diminuzione: sono gli importi che il fisco consente di portare in deduzione. Sono costi riconosciuti fiscalmente o ricavi non tassati.

Si adottano due diverse modalità operative di applicazione del principio, sulla base dell'identificazione del soggetto passivo: derivazione semplice e derivazione rafforzata.

La derivazione semplice è applicata dalle microimprese che non redigono il bilancio in forma abbreviata e dagli imprenditori individuali. Tale criterio di calcolo considera come riferimento iniziale il risultato di bilancio iscritto a conto economico, a cui si applicano le variazioni previste dalla normativa fiscale. Si

⁴<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art83.html>

determina quindi la base imponibile a cui assoggettare il rispettivo scaglione dell'aliquota Irpef o l'aliquota Ires in base al soggetto di riferimento. Questo procedimento fa sì che si mantenga un disallineamento tra normativa civilistica e fiscale, solitamente denominato “doppio binario”.

La derivazione rafforzata è applicata da tutti i soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili IAS-IFRS o OIC, e dalle microimprese che redigono il bilancio in forma abbreviata⁵. Il principio prevede che il bilancio civilistico costituisca un fatto rilevante anche dal punto di vista fiscale. Tramite ciò è possibile ridurre il disallineamento tra normativa civilistica e fiscale, attraverso l'utilizzo degli stessi criteri previsti a livello contabile per quanto riguarda:

- Qualificazione: esatta individuazione dell'operazione e dei suoi effetti economico patrimoniali
- classificazione in bilancio: individuazione della corretta tipologia di provento/onere
- imputazione temporale: corretta individuazione del periodo di imposta

Ciò presuppone che i principi contabili di riferimento siano stati applicati correttamente. In caso contrario, l'amministrazione finanziaria determinerà l'imponibile applicando i corretti criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai principi contabili.

Non rientrano nella derivazione rafforzata i criteri di valutazione e quantificazione, per i quali restano applicabili le disposizioni fiscali. Rimangono in ogni caso applicabili le regole fiscali riguardanti la rilevanza dei ricavi e dei proventi non imputati a conto economico, la limitazione alla deducibilità di determinate voci di costo (a titolo di esempio spese di rappresentanza e interessi passivi) e la deduzione di spese ed oneri che rispettano i requisiti di correttezza e precisione.

Nonostante società di capitali e società di persone commerciali determinino il reddito seguendo la stessa metodologia, la modalità di dichiarazione e l'imposta a cui sono

⁵ <https://fiscomania.com/derivazione-rafforzata-estesa-bilanci-abbreviati/>

sottoposte sono differenti. Le società di capitali sono assoggettate al pagamento dell'IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e dichiarano e liquidano autonomamente il reddito e la relativa imposta. Le società di persone invece sono sottoposte al pagamento dell'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Per queste ultime il reddito prodotto viene attribuito, indipendentemente dalla percezione, secondo il regime della trasparenza ai soci in modo proporzionale alla quota detenuta, i quali liquideranno l'imposta. Anche l'imprenditore individuale è obbligato al pagamento dell'IRPEF, e il reddito d'impresa viene incluso nel reddito complessivo, formato dalle varie tipologie di reddito prodotte dal soggetto imprenditore.

Nel caso di obbligo di liquidazione dell'imposta IRPEF, la determinazione del tributo avviene applicando alla base imponibile l'aliquota dello scaglione di reddito di riferimento. Diversamente, i soggetti sottoposti al pagamento dell'IRES applicano una sola aliquota, pari al 24%. L'esistenza di imposte ad aliquota progressiva, (per le quali l'aliquota aumenta all'aumentare della base imponibile) come nel caso dell'IRPEF, e di imposte proporzionali, quale ad esempio l'IRES, rispetta un principio fondamentale dettato all'interno della Costituzione, all'articolo 53, definito principio di capacità contributiva. Tale principio stabilisce che l'imposizione sulla ricchezza debba avvenire in modo proporzionato sulla base della capacità economica del singolo contribuente, attribuendo maggior carico fiscale a chi possiede maggiore ricchezza, e garantendo una distribuzione equa della ricchezza totale prodotta.

Il principio di capacità contributiva si riflette in tutti gli ambiti del sistema fiscale italiano, il quale sottopone a tassazione secondo diverse modalità, i soggetti presenti e non sul territorio dello Stato.

Sono colpiti da tassazione i soggetti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche che siano fiscalmente residenti in Italia per i redditi ovunque prodotti nel mondo, o che non siano residenti ma che producono reddito in Italia. Il concetto di

residenza fiscale è individuato negli articoli 2 Tuir per le persone fisiche, tra le quali rientra l'imprenditore individuale, e 73 comma 3⁶ per le persone giuridiche.

Secondo l'articolo 2⁷ è residente fiscalmente in Italia la persona che per la maggior parte del periodo d'imposta, alternativamente:

- abbia nello Stato la sede principale dei propri affari e interessi (domicilio civilistico)
- abbia la residenza civilistica in Italia
- sia cancellata dal registro dell'anagrafe e abbia trasferito la propria residenza in un Paese iscritto nella black list
- Salvo prova contraria, la persona iscritta nel registro dell'anagrafe civile comunale

Ai sensi dell'articolo 73, per identificare una persona giuridica fiscalmente residente in Italia occorre valutare la localizzazione sul territorio italiano di almeno uno dei seguenti elementi, che devono sussistere per la maggior parte del periodo di imposta:

- La sede legale. La residenza in questo caso scaturisce da un elemento giuridico, l'atto costitutivo
- La direzione effettiva: elemento preso come riferimento se la sede legale è individuata all'estero o non è possibile individuarla. Consiste nel luogo in cui avviene la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società.
- La gestione ordinaria in via ufficiale, quando sede legale e direzione operativa sono situate all'estero oppure non sono identificabili. La sede di gestione ordinaria è il luogo dove avviene il continuo e coordinato svolgimento effettivo dell'attività operativa.

⁶ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-i/art73.html>

⁷ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-i/art2.html>

La legge considera residenti, al comma 5 dell'art 73, per presunzione legale relativa, al fine di evitare il fenomeno della esterovestizione anche:

- Le società e gli enti esteri che hanno la maggioranza di partecipazioni in società o enti commerciali residenti
- Le società e gli enti controllate da soggetti residenti nel territorio italiano. Tra queste rientra anche la casistica delle “controlled foreign company”
- Se il CdA della società o ente è composto da persone residenti all'interno nello Stato.

La CFC (controlled foreign company) è una società estera residente in un Paese a fiscalità privilegiata, ma controllata da una società o da una persona fisica con residenza italiana. La normativa fiscale prevede una disciplina ad hoc, all'articolo 167 Tuir⁸, il cui obiettivo è evitare la perdita di gettito fiscale in Italia, ed è applicata a:

- Soggetti non residenti controllanti che sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore al 15% e/o oltre un terzo dei proventi realizzati derivano da attività di gestione passiva di asset
- Soggetti controllanti direttamente o indirettamente, anche attraverso la partecipazione agli utili, secondo quanto stabilito dalla normativa civilistica all'articolo 2359 c.c.

Per questi soggetti i redditi conseguiti dall'impresa estera sono imputati al soggetto controllante residente in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, anche se non percepiti, secondo il regime della trasparenza. L'imputazione avviene con riferimento al reddito realizzato nel periodo d'imposta del soggetto CFC in corso alla data di chiusura dell'esercizio. I redditi sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito del soggetto residente. L'aliquota di tassazione non può in ogni caso essere inferiore all'aliquota ordinaria IRES. La disciplina non si applica se viene dimostrato che nel Paese non white list si svolge

⁸ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-iii/capo-ii/art167.html>

un'attività economica effettiva, tramite la presentazione di interpello o successivamente a seguito di un controllo dell'Amministrazione Finanziaria.

Infine, è obbligata al pagamento delle imposte per il reddito prodotto nel territorio italiano anche la stabile organizzazione, ovvero la sede fissa d'affari tramite cui l'impresa non residente svolge un'attività in Italia. La stabile organizzazione può essere:

- fisica, identificata come l'attività svolta nel territorio dello Stato, da parte di un operatore economico estero per il tramite di una serie di materiali da lui stesso organizzati
- personale, individuata nella presenza di un operatore economico in Italia che ha la rappresentanza del soggetto estero e che dipende economicamente da quest'ultimo.

Se la sede legale o la stabile organizzazione vengono trasferite all'estero si verifica la fattispecie disciplinata all'articolo 166 Tuir. L'articolo riguarda le casistiche di imposizione in uscita, ponendosi l'obiettivo di regolare i rapporti tributari inerenti a presupposti verificatisi nel territorio dello Stato che a seguito di trasferimento-circostanza assimilata ad un atto di vendita- non saranno più assoggettabili al sistema impositivo italiano.

Esaurita l'analisi del quadro normativo generale di riferimento, è necessario individuare quali sono gli elementi patrimoniali dell'impresa che concorrono alla formazione della base imponibile.

1.2) I beni relativi all'impresa

Sono considerati beni relativi all'impresa tutti i beni che generano componenti positivi o negativi di reddito che concorrono alla formazione della base imponibile. La disciplina è contenuta all'interno dell'art 65 del Tuir⁹, e prevede una distinzione tra imprenditore individuale, enti non commerciali e società ed enti commerciali. In merito alle società e agli enti commerciali, il fisco assume che tutti i beni la cui titolarità sia riferita alla società o all'ente siano classificati come beni relativi all'impresa.

Al contrario, per l'imprenditore individuale e gli enti non commerciali è necessario individuare quali siano effettivamente i beni relativi all'impresa, poiché tali soggetti possono detenere anche beni aventi altre destinazioni. La qualificazione di un bene come relativo o meno all'impresa avviene sulla base della tripartizione dei beni effettuata dal legislatore all'articolo 85 del Tuir¹⁰, che distingue i beni in:

- beni merce, a loro volta suddivisi in beni merce in senso stretto e beni merce per assimilazione.
- beni plusvalenti, a loro volta suddivisi in strumentali e meramente patrimoniali.

I beni merce in senso stretto sono i beni di produzione e scambio a cui è diretta l'attività caratteristica dell'impresa. Tra questi rientrano: le materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, i semilavorati, e i beni mobili non strumentali acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I beni merce per assimilazione consistono in partecipazioni che l'imprenditore detiene iscritte nell'attivo circolante.

⁹ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-vi/art65.html>

¹⁰ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art85.html>

I beni plusvalenti strumentali sono i beni che vengono iscritti nelle immobilizzazioni e si suddividono a loro volta in:

- beni strumentali per natura: non sono suscettibili di diversa destinazione senza subire una trasformazione
- beni strumentali per destinazione: sono inseriti nel ciclo produttivo sulla base di una scelta dell'imprenditore.

I beni meramente patrimoniali sono beni produttivi di plusvalenze o minusvalenze patrimoniali.

La normativa fiscale riconosce come beni relativi all'impresa, per gli enti non commerciali e l'imprenditore individuale i beni merce in senso stretto, i beni strumentali, i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni mobili ed immobili iscritti nell'inventario per le imprese in contabilità ordinaria o nel registro dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata. Per le società di fatto valgono le stesse norme previste per l'impresa individuale.

I beni relativi all'impresa, in particolare i beni strumentali e patrimoniali possono essere oggetto di estromissione e generare plusvalenze. L'estromissione è un'operazione tramite cui il soggetto imprenditore trasferisce beni strumentali dal patrimonio dell'impresa al proprio patrimonio personale, senza la presenza di un vero e proprio atto di vendita, ed è considerata realizzativa per il fisco. Per le società di capitali l'operazione di estromissione avviene attraverso l'assegnazione ai soci. La plusvalenza generata si calcola sottraendo al valore normale del bene il costo fiscalmente riconosciuto. Il valore è il valore da applicarsi in qualunque operazione assimilabile alla vendita per cui non è possibile indicare un corrispettivo. La definizione è dettata dall'articolo 9 c.3 del Tuir qui riportata: “per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo medio applicato per beni e servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza e allo stesso stato di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono

stati acquistati o prestati, o in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi”¹¹. È inoltre necessario, se presenti fare riferimento a liste, tariffe e provvedimenti in vigore per i beni e i servizi sottoposti a disciplina dei prezzi. Per le azioni, obbligazioni ed altri titoli negoziati in mercati regolamentati, il valore normale è individuato dalla media aritmetica dei prezzi rilevati sul mercato nell’ultimo mese. Se invece i titoli non vengono scambiati sui mercati regolamentati, il valore normale viene determinato in proporzione al patrimonio netto della società, attraverso una perizia. In sostanza, il valore normale rappresenta e tende a coincidere al prezzo teorico del bene al momento della valutazione.

1.3) il costo fiscalmente riconosciuto

Il costo è l’onere sostenuto dall’imprenditore per fare entrare un determinato bene all’interno del patrimonio aziendale. La definizione di costo in materia tributaria è indicata all’articolo 110 del Tuir¹², secondo cui il costo è identificato nel corrispettivo sostenuto per portare il bene all’interno dell’impresa, comprese le quote di ammortamento già dedotte e gli oneri accessori di diretta imputazione (a titolo di esempio il trasporto). Non vengono invece inclusi all’interno del costo gli interessi passivi e le spese generali. In alcuni casi particolari, specificamente dettati da disposizioni di legge, è possibile includere gli interessi passivi all’interno del costo. La deroga prevede che gli interessi passivi possono essere imputati al costo fiscale del bene solo se civilisticamente è possibile includere l’interesse al costo. Le altre tipologie di costi, diversi da quelli diretti, possono contribuire alla formazione del costo fiscalmente riconosciuto solo se previsto dalla normativa civilistica. Per le immobiliari di costruzione si comprendono nel costo gli interessi

¹¹ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-i/art9.html>

¹² <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art110.html>

passivi per la costruzione o ristrutturazione dei beni merce. In caso di beni autoprodotti, si utilizza, ai fini della rilevanza fiscale, il costo di fabbricazione.

Per i beni strumentali iscritti nelle immobilizzazioni, in caso di rivalutazione, il costo non comprende le plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale, tranne se è specificato da una specifica disposizione di legge. Questa regola non vale per i beni iscritti nell'attivo circolante. Inoltre, se la società beneficia di contributi in c/impianti volti all'acquisto o alla realizzazione di beni strumentali ammortizzabili, il costo viene considerato al netto dei contributi, i quali vengono sottratti tramite la tecnica del risconto.

L'articolo, insieme ad un rimando a quanto contenuto nell'articolo 94 Tuir¹³, definisce anche cosa si intende per costo di azioni e obbligazioni. Il costo delle azioni, se iscritte nelle immobilizzazioni, è individuato dal costo di acquisizione, o in assenza dal valore normale. Nel costo di azioni non devono essere considerati i maggiori o i minori valori iscritti a bilancio. In caso di azioni destinate alla vendita, e quindi iscritte all'attivo circolante la valutazione del rispettivo costo deve avvenire tramite uno dei seguenti metodi, gli stessi previsti per la valutazione delle rimanenze di magazzino:

- costo specifico
- FIFO, LIFO o costo medio ponderato
- altri metodi diversi dai precedenti purché non inferiori al metodo definito dalla normativa fiscale, ovvero il lifo a scatti annuale.

Al fine di applicare uno dei metodi sopra elencati è altresì necessario suddividere i titoli in categorie omogenee, ovvero in insieme di titoli avente lo stesso soggetto emittente o la stessa natura.

¹³ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art94.html>

Il costo delle obbligazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie è identificato dal costo di acquisto. Non concorrono alla formazione del costo le plusvalenze iscritte per la parte eccedente le minusvalenze dedotte.

In sintesi, il costo fiscalmente riconosciuto definisce l'ammontare complessivo che sarà ammesso in deduzione nel momento e nella misura definiti dal principio di competenza.

1.4) il momento impositivo

L'attività d'impresa, ai fini della redazione del bilancio annuale e della determinazione dell'utile, è solitamente suddivisa in più esercizi, che possono coincidere con l'anno solare oppure può essere scelto liberamente dalle singole imprese. Di conseguenza la suddivisione in esercizi si rende necessaria anche per assolvere gli obblighi tributari. Se all'interno dello statuto non è specificato nulla, la durata dell'esercizio viene stabilita dalla legge. Secondo quanto stabilito dalla normativa tributaria ad ogni esercizio corrisponde un solo periodo d'imposta, che prevede il pagamento la liquidazione di una singola obbligazione tributaria.

Il momento impositivo rappresenta l'istante in cui un determinato componente di reddito viene assoggettato a tassazione, in conformità al principio di competenza, disciplinato all'articolo 109 Tuir¹⁴ al comma primo, secondo il quale "i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali non sia disposto diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza". Per competenza, in forza all'applicazione della derivazione rafforzata, si intende attribuire rilevanza a quando sorge il diritto o a quando si estingue l'obbligazione, ovvero quando si verifica economicamente il fatto gestionale riferito ad un determinato componente, indipendentemente dal verificarsi della manifestazione finanziaria. Qualora la componente di reddito non sia ancora certa nell'esistenza,

¹⁴ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art109.html>

oppure non è ancora determinabile in modo certo e preciso l'ammontare, tale componente non sarà sottoposto a tassazione, che verrà rimandata al periodo d'imposta in cui saranno verificate tali condizioni. Per ogni tipologia di componente, la norma ai commi successivi dell'articolo 109 Tuir, definisce quando deve essere attribuito alla base imponibile nel rispetto del principio della competenza.

I corrispettivi derivanti dalla cessione e le spese derivanti da acquisti di beni vengono considerati rispettivamente realizzati e sostenute alla data in cui si verifica il trasferimento della proprietà, solitamente si presume avvenga:

- al momento della consegna o della spedizione per i beni mobili
- al momento della stipula del contratto per i beni immobili.

In entrambi i casi se l'effetto del trasferimento avviene in una data successiva ed è comprovato da un documento, il realizzo o sostenimento viene riferito a tale data. In ogni caso non si tiene in considerazione l'effetto di una eventuale clausola di riserva di proprietà in caso di mancati pagamenti.

Se il corrispettivo o la spesa fa riferimento ad una vendita o ad un acquisto di servizi, il trasferimento della proprietà si considera avvenuto alla data in cui la prestazione viene ultimata, o se il servizio deriva da contratti continuativi, quali ad esempio mutui, e locazione, alla data in cui matura il ricavo o il costo.

Il trasferimento della proprietà sia nell'ambito dell'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) sia nell'ambito nazionale OIC, si ha se si verifica un passaggio tra soggetto cedente e soggetto acquirente di tutti i rischi e benefici connessi al bene oggetto della prestazione, oppure, in caso di prestazione avente ad oggetto servizi, al passaggio del controllo sulla prestazione.

L'applicazione del principio di competenza economica prevede, a fini anti-evasivi, che i componenti negativi di reddito, per essere assoggettati a tassazione, debbano essere previamente imputati a conto economico. Ciò non risulta invece necessario per i componenti positivi, i quali concorrono a formare il reddito anche se non

imputati a conto economico. A questa regola si affiancano due deroghe, normate rispettivamente ai commi 4 lettera A e 4 lettera B dell'articolo 109 Tuir¹⁵.

Il comma 4 lettera A stabilisce che le spese sono comunque ammesse in deduzione se sono state imputate a conto economico in un esercizio precedente, e la deduzione è stata rinviata in conformità alla normativa fiscale. Si tratta del caso di costi che, nel rispetto del principio contabile della prudenza sono stati imputati a bilancio, ma non certi nell' "an" e nel "quantum" nell'anno di iscrizione.

Secondo il comma 4 lettera B risultano comunque deducibili le spese non iscritte a conto economico, ma per cui la deducibilità è prevista espressamente dal legislatore. Sono inoltre ammesse in deduzione le spese relative a ricavi non contabilizzati, purché risultino da elementi certi e precisi. Quest'ultima fattispecie fa riferimento a costi relativi a ricavi in nero accertati dall'Agenzia delle Entrate, ed è prevista nel rispetto dell'articolo 53 della Costituzione¹⁶, secondo cui "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". In ragione di questo principio, se è possibile dimostrare che sono stati sostenuti dei costi, non è possibile la tassazione sui soli ricavi.

Sono ammesse in deduzione anche le spese derivanti da operazioni poste in atto con i Paesi definiti paradisi fiscali, nel limite del valore normale, se è dimostrabile che l'operazione ha avuto concreta esecuzione, ovvero che non derivi da falsa fatturazione e se viene dimostrata l'esistenza di un effettivo interesse economico. Le spese di questa tipologia per poter essere dedotte devono essere indicate separatamente all'interno della dichiarazione dei redditi, pena l'applicazione di una sanzione.

Un ultimo principio correlato al principio della competenza economica è il principio di inerenza, contenuto al comma 5 dell'articolo 109 Tuir. Questo principio ammette la deduzione dei costi e degli altri componenti negativi solo se

¹⁵ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art109.html>

¹⁶ <https://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-iv/art53.html>

è presente una correlazione con i ricavi realizzati all'interno dell'attività di impresa. Ciò significa che la spesa rileva nel periodo d'imposta in cui rileva il ricavo che quella spesa ha contribuito a produrre, se tale ricavo risulta essere imponibile oppure non imponibile in quanto escluso. È presente un'eccezione per oneri fiscali, contributivi e sociali, i quali sono deducibili per legge e al momento del verificarsi della manifestazione finanziaria, ovvero secondo un principio di cassa.

Non risultano invece ammessi in deduzione costi correlati a ricavi esenti. Se è presente, nell'ammontare complessivo di ricavi, una parte esente è necessario comprendere se i costi che vi sono correlati siano precisamente individuabili e distinguibili. Se non risulta possibile effettuare una distinzione, la parte di costi non ammessi in diminuzione dalla base imponibile viene determinata attraverso un rapporto tra la quantità di ricavi esenti e la quantità di ricavi complessivi.

È inoltre considerato non deducibile dalla normativa il costo derivante dall'acquisto di un diritto di usufrutto o altro diritto assimilabile relativi ad una partecipazione societaria da cui derivano dividendi. Lo stesso ragionamento viene applicato alle remunerazioni dovute per le quote di partecipazione ai risultati economici societari su titoli e strumenti finanziari. Il fisco ritiene tutto ciò che è una remunerazione collegata all'utile della società una distribuzione di dividendi, ovvero non un costo ma una distribuzione di ricchezza, per cui non è ammessa la deduzione. Sono altresì reputate indeducibili le minusvalenze—non rientranti nel particolare regime di esenzione della PEX, che verrà approfondito successivamente—realizzate dalla vendita di strumenti e titoli finanziarie dovute dall'incasso di dividendi ed effettuata entro 36 mesi dalla percezione del dividendo stesso.

Il sistema tributario italiano, per ultimo considera come assoggettabili a imposizione anche il trasferimento nello Stato della sede legale, amministrativa o di direzione effettiva, di soggetti imprenditori e società non residenti. L'articolo

166 Tuir¹⁷ fissa i criteri per la valorizzazione delle attività e delle passività a livello fiscale.

Se il trasferimento avviene da un Paese inserito nella white list, essendo presente imposizione in uscita dallo Stato estero, viene riconosciuta la deducibilità dei costi per lo spostamento della sede e il valore d'ingresso viene assunto a valori di mercato.

Al contrario, se il trasferimento avviene da un Paese non iscritto nella white list, non è ammessa la deduzione dei costi. Il valore di ingresso viene determinato facendo riferimento al minimo tra il valore di bilancio e il valore di mercato per le attività, e il massimo tra le stesse grandezze per le passività. Il fisco concede la possibilità di disapplicazione della norma, attraverso la presentazione di richiesta di interpello presso l'Agenzia delle Entrate.

Definita l'analisi degli aspetti generali riguardanti il reddito d'impresa, si procede con l'analisi dettagliata delle singole voci che concorrono alla formazione della ricchezza d'impresa.

¹⁷ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-iii/capo-ii/art166.html>

2) I componenti positivi di reddito

2.1) I ricavi

Il ricavo è il principale componente positivo che concorre alla formazione del reddito d'impresa. La sua disciplina è contenuta all'interno dell'articolo 85 Tuir¹⁸, la quale si occupa di identificare sia a livello quantitativo che qualitativo cosa è considerato ricavo ai fini fiscali.

Sono considerati ricavi i corrispettivi ricevuti in contropartita a:

- Cessione di beni o prestazione di servizi, al netto di resi, sconti e abbuoni, che costituiscono beni merce, ovvero che rientrano nella normale attività d'impresa prevista dall'oggetto sociale. Rientrano nella tipologia dei beni merci gli immobili oggetto di vendita e locazione temporanea delle imprese edili.
- Cessione di materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili utili normalmente impiegati nel processo produttivo, al netto di resi, sconti e abbuoni.
- Vendita di partecipazioni societarie (sia titoli azionari sia quote di S.r.l.), obbligazioni e altri titoli la cui ultima iscrizione in bilancio è avvenuta all'attivo circolante. Non rientra in questa classificazione la vendita di quote di società iscrizione, in quanto sempre generativa di plusvalenza a prescindere dall'iscrizione in bilancio, per le società il cui oggetto sociale è diverso dal commercio di titoli e quote.

Per corrispettivo si fa riferimento al prezzo liberamente praticato dalle parti nel singolo contratto di compravendita. In mancanza della presenza di un'espressione quantitativa dello scambio si utilizza il valore normale.

¹⁸ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art85.html>

L'atto di cessione si configura non solo in presenza di contratto tra due o più, ma anche attraverso atto unilaterale o espropriazione avvenuta da parte dell'autorità giudiziaria.

Sono inclusi nei ricavi anche le somme ricevute a titolo di indennità risarcitorie se riferita a beni produttivi di ricavi, i contributi spettanti in base ad un contratto e i contributi in conto esercizio.

In termini giuridici l'indennità risarcitoria è qualificabile come la somma incassata a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni, e costituisce ricavo sulla base dell'articolo 6 Tuir¹⁹, secondo cui costituisce reddito tutto ciò che il soggetto passivo riceve in sostituzione di redditi. L'indennità concorre alla formazione del reddito in qualità di ricavo, nel rispetto del principio della competenza, solo se diventa certa e determinabile entro la fine dell'esercizio in cui si sono verificati la perdita o il danneggiamento. I requisiti di certezza e determinabilità si considerano soddisfatti nel momento in cui l'indennità viene liquidata dalla società di assicurazione, indipendentemente dall'incasso.

I contributi spettanti in base a contratto si sostanziano in somme di denaro o contributi in natura che un soggetto di obbliga a corrispondere all'imprenditore a titolo di partecipazione ai costi dell'impresa per lo svolgimento di un'attività che l'imprenditore svolge nei confronti del soggetto che eroga le somme, sulla base di un accordo privatistico tra due soggetti.

I contributi in conto esercizio ricomprendono, a differenza di quelli spettanti a contratto, erogazioni svincolate da rapporti contrattuali ed effettuate sulla base di specifiche disposizioni di legge al fine di far fronte a spese correnti e di dare un sostegno economico agli esercenti di attività che non trovano un'adeguata remunerazione sul mercato. L'erogazione può concretizzarsi in una somma di denaro o sotto forma di credito d'imposta. In ogni caso la concorrenza alla base imponibile avviene per competenza nel momento in cui sorge il diritto alla

¹⁹ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-i/art6.html>

percezione del contributo, mediante la notificazione o la pubblicazione del provvedimento di legge.

In ultimo, costituisce ricavo il valore normale di beni che deriva da uno dei seguenti eventi assimilati alla vendita:

- Assegnazione ai soci a qualunque titolo
- Destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
- Destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore

La corretta identificazione dei ricavi permette di isolare la ricchezza derivante dall'attività ordinaria e dalla circolazione di beni-merce e di far sì che possa essere intercettata regolarmente ogni forma di incremento derivante dalla gestione tipica.

2.2) Le plusvalenze

La plusvalenza costituisce un altro componente positivo tipico del reddito d'impresa, ed è individuata come differenza positiva tra il corrispettivo, o il valore normale, derivante dalla cessione o a eventi ad essa assimilati di beni diversi da quelli produttivi di ricavi, e il costo sostenuto per l'acquisizione o fabbricazione del bene stesso. Si tratta quindi di un guadagno derivante dalla vendita di un bene o un'attività ad un prezzo maggiore rispetto al valore fiscalmente riconosciuto. La nozione di costo utilizzata fa riferimento al costo non ammortizzato, inteso anch'esso come differenza tra due grandezze: costo storico, e fondo ammortamento determinato secondo le aliquote fiscali aggiornate annualmente dal ministero.

Per differenza sono beni realizzativi di plusvalenze i beni patrimoniali e strumentali, iscritti tra le immobilizzazioni materiali e immateriali e le partecipazioni e i titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. Anche l'azienda, se oggetto di attività di compravendita, e le cessioni di beni iscrivibili nelle

immobilizzazioni, (ma non iscritti a bilancio nel rispetto della normativa civilistica, poiché acquisiti a titolo originario, quali ad esempio marchi), comportano il realizzo di plusvalenze. In quest'ultima circostanza la differenza positiva, e quindi la plusvalenza corrisponde al prezzo di cessione.

Secondo l'articolo 86 Tuir²⁰ le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito, nel rispetto del principio di competenza, se:

- Sono realizzate mediante la cessione a titolo oneroso, anche attraverso permuta.
- Sono realizzate mediante il risarcimento erogato a seguito di perdita o danneggiamento di beni, se l'indennizzo si verifica nello stesso periodo dell'evento dannoso, anche se il risarcimento è parziale.
- Si ha assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. In questo caso, non essendo presente un corrispettivo si utilizza in sostituzione il valore normale.
- È avvenuto un conferimento, diverso dal conferimento d'azienda. La valutazione della plusvalenza avviene considerando il costo sostenuto per la partecipazione e il suo valore normale al momento dell'atto.
- È stato effettuato un trasferimento della residenza fiscale dell'impresa all'estero.

Per il calcolo della plusvalenza il corrispettivo o l'indennizzo vengono sempre considerati al netto degli oneri accessori di diretta imputazione. Qualora l'indennizzo sia parziale, la determinazione della plusvalenza avviene tramite una proporzione, nella quale vengono messi a confronto il valore del risarcimento, il valore normale del bene prima del danneggiamento e il suo relativo costo non ammortizzato.

Nel caso in cui l'atto di compravendita si realizza tramite permuta, secondo il comma 2 dell'articolo 86 Tuir, la plusvalenza è costituita solo dall'eventuale

²⁰ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art86.html>

conguaglio in denaro, se “il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti a bilancio allo stesso valore al quale erano iscritti i beni ceduti”. Ciò significa che se il bene che è stato acquistato viene iscritto in bilancio ad un valore pari al costo non ammortizzato del bene ceduto, e se non vi è nessun conguaglio in denaro, non si ha alcuna generazione di plusvalenza, evitando così la tassazione.

Con riferimento al trasferimento di sede all'estero la disciplina del Tuir indica in modo preciso, all'articolo 166²¹, quali sono le fattispecie che comportano la realizzazione di una plusvalenza ai fini fiscali. Tali fattispecie sono:

- Trasferimento all'estero della sede fiscale di imprese residenti nel territorio dello Stato
- Trasferimento all'estero o presso la sede centrale della stabile organizzazione situata nel territorio italiano di imprese con residenza fiscale estera
- Incorporazione di imprese fiscalmente residenti da parte di imprese estere
- Scissione di società residenti in beneficiarie con sede fiscale all'estero
- Conferimento di stabile organizzazione o di un suo ramo verso un Paese con residenza fiscale estera.

In tutte le ipotesi sopra esposte, il valore attribuito a plusvalenza è pari alla differenza tra il valore normale dell'oggetto del trasferimento e il costo fiscalmente riconosciuto, composto dalle attività e dalle passività dello stesso oggetto trasferito. La norma persegue l'obiettivo di evitare che il trasferimento verso l'estero possa sottrarre beni all'imposizione fiscale, per cui l'applicazione si estende anche a beni non facenti parte in senso tecnico al complesso aziendale, quali partecipazioni e immobili.²²

²¹ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-iii/capo-ii/art166.html>

²² <https://www.fiscooggi.it/portale/-/il-trasferimento-all'estero-dell-impresa-e-le-conseguenze-fiscali>

La plusvalenza si raffigura quindi come la manifestazione monetaria di un valore economico latente che si cristallizza nel momento in cui si verifica il distacco del bene dal patrimonio aziendale.

2.3) Le sopravvenienze

La sopravvenienza è un componente positivo di reddito che identifica un incremento straordinario di ricchezza e rappresenta un evento che modifica un componente positivo o negativo di reddito contabilizzato in esercizi precedenti. Le sopravvenienze si dividono in due tipologie: in senso stretto e per assimilazione.

È una sopravvenienza attiva in senso stretto tutto ciò che fa riferimento a rettifiche di ricavi o di oneri contabilizzati per competenza in esercizi precedenti, e che possiede contemporaneamente le sotto riportate caratteristiche:

- Evento sopravvenuto che produce una variazione di segno positivo negli effetti finanziari di un'operazione contabilizzata in esercizi precedenti
- Corrispondenza tra variazione in aumento e un componente che avrebbe dovuto concorrere alla formazione del reddito d'impresa in un esercizio precedente.

Rientrano in questa definizione “i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi” secondo quanto indicato all'articolo 88 Tuir.²³

È una sopravvenienza per assimilazione l'ammontare ricevuto a titolo di indennità risarcitoria per danneggiamento o perdita diversa da quella che genera ricavo o

²³ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art88.html>

plusvalenza, ovvero se il risarcimento è stato erogato in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'evento dannoso.

Sono altresì considerate sopravvenienze attive le altre indennità risarcitorie, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di liberalità o di contributo, la cessione di contratti di leasing, la rinuncia al credito da parte di un socio e le rinunce ai crediti che non derivano da procedure concorsuali, tra le quali vi rientra anche la rinuncia operata successivamente alla perdita di qualità di socio.

Tra le altre indennità risarcitorie sono incluse gli indennizzi ricevuti a seguito di danni per concorrenza sleale, gli indennizzi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale e gli indennizzi dovuti a inadempimenti contrattuali da parte di terzi.

I proventi conseguiti a titolo di liberalità o contributo, a differenza di quanto avviene per le altre tipologie di sopravvenienza, sono tassati secondo il principio di cassa, ovvero all'avvenire della manifestazione finanziaria, e ricomprendono:

- I contributi in conto capitale, categoria residuale nella quale rientrano tutti gli incentivi finalizzati ad un generico aumento dei mezzi patrimoniali d'impresa e della capacità di produzione.
- Le liberalità rappresentate da qualsiasi arricchimento conseguito dall'imprenditore a titolo gratuito, proveniente da un soggetto terzo alla società che eroga volontariamente le somme.

La rinuncia del credito verso la società da parte di un socio concorre alla formazione della sopravvenienza, solo per la parte che eccede il valore fiscale del credito. Il socio rinunciante è tenuto a comunicare alla società il valore fiscale del credito, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Se la comunicazione non viene presentata, la legge assume il valore fiscale pari a zero.

Per quanto riguarda la cessione dei contratti di leasing, la determinazione della sopravvenienza risultante avviene in base al valore normale del contratto al momento dell'atto, indipendentemente dalla presenza di un eventuale corrispettivo pattuito. Nel caso in cui all'atto siano presenti dei canoni residui, occorre tenerne

conto ai fini della determinazione del valore normale, secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle entrate per evitare che vi sia applicata la stessa tassazione in caso di cessione a inizio contratto e in caso di cessione al termine del contratto, poiché i valori dei contratti nelle due casistiche indicate sono differenti.

Al contrario, la normativa non considera sopravvivenze attive i versamenti a fondo perduto o in conto capitale, poiché in questo caso, a differenza delle liberalità, vi è l'interesse del soggetto ad arricchirsi. Queste somme vengono aggiunte al costo delle azioni della società verso cui è avvenuto il versamento, facendo sì che ne aumenti di conseguenza il valore fiscale. Non afferiscono a tale raggruppamento neppure le riduzioni dei debiti in alcune procedure concorsuali, per evitare che avvenga una tassazione su una rinuncia effettuata ai fini di riportare la società ad uno stato di solvibilità.

3) Riforma Fiscale: Art. 86, Stretta Rateizzazioni e Novità PEX

3.1) Il regime ante 2026

Come esaminato nel capitolo precedente, le plusvalenze formano una categoria di componente positivo di reddito a cui il legislatore dedica una disciplina specifica, contenuta agli articoli 86 e 87 Tuir, al fine di identificare in maniera accurata la modalità di partecipazione alla base imponibile e l'ammontare da assoggettare a tassazione.

Fino all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, il regime previgente includeva la possibilità, su richiesta del contribuente e previa osservanza delle condizioni stabilite dalla legge, di suddividere la tassazione su più anni. L'articolo 86, al comma 4 stabiliva che, se i beni plusvalenti fossero stati detenuti per un periodo di almeno tre anni dalla data di acquisto, la plusvalenza avrebbe potuto concorrere alla formazione del reddito in cinque quote costanti, la cui prima doveva essere attribuita all'esercizio di realizzo del componente positivo. Il beneficio veniva concesso dal legislatore in base ad una deroga al principio di competenza disciplinato all'articolo 109 Tuir. Al fine del calcolo del possesso triennale assumeva rilevanza, secondo quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate in una circolare pubblicata nel dicembre 2007²⁴, anche il periodo di detenzione del bene attraverso un contratto di locazione finanziaria in essere precedentemente al riscatto del bene stesso.

Per poter beneficiare di questo vantaggio l'imprenditore o la società dovevano necessariamente presentare richiesta di rateizzazione in sede di dichiarazione dei redditi nell'anno in cui era stata realizzata la plusvalenza, pena la tassazione totale nell'anno in cui era stata eseguita l'operazione di vendita o l'operazione ad essa

²⁴

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/306263/Risoluzione+n+379+del+17+dicembre+2007_ris+379e+del+17+dicembre+2007.pdf/3cab2cde-7d25-c457-4a04-26845449d757?t=1197909338229

assimilata. Una volta effettuata la scelta e presentata la dichiarazione, essa risultava essere vincolante, e non poteva più essere modificata. Non era possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore al solo scopo di modificare, in un secondo momento, la scelta relativa alla rateizzazione delle imposte. La norma poteva essere applicata su ogni tipologia di plusvalenza, sia derivante dalla cessione di beni classificati nelle immobilizzazioni materiali e immateriali, sia derivante dalla cessione d'azienda o rami d'azienda. Anche la plusvalenza risultante dall'alienazione di immobilizzazioni finanziarie che non godevano dei benefici di esenzione, potevano applicare questa normativa. Tra queste vi rientravano operazioni su: titoli obbligazionari convertibili fino al momento della conversione, diritti di opzione o usufrutto ceduti a terzi separatamente dalla partecipazione originaria, fondi comuni di investimento e SICAV, società di investimento immobiliare quotate, operazioni pronti contro termine e strumenti finanziari stipulati con soggetti esteri non completamente deducibili.²⁵

La stessa possibilità di rateizzazione era altresì prevista, sempre attraverso la presentazione di richiesta in sede di dichiarazione dei redditi, per le plusvalenze riferite alla vendita di diritti relativi all'utilizzo esclusivo delle prestazioni dell'atleta, realizzate dalle società sportive professionistiche, con la sola differenza riguardante il periodo minimo possesso, fissato dalla legge a due anni dal tesseramento dell'atleta presso la società. La suddivisione in cinque quote costanti poteva essere applicata solamente per la parte equivalente al corrispettivo conseguito in denaro, se esistente. La restante parte concorrevano invece alla formazione dell'imponibile nell'anno del realizzo della cessione dei diritti.²⁶

Secondo la legge, sono considerate società sportive professionistiche²⁷, le società costituite nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, che abbiano ottenuto l'affiliazione a Federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico

²⁵ <https://fiscomania.com/pex-participation-exemption/>

²⁶ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-22;75>

²⁷ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;36>

o Paralimpico Nazionale e il cui atto costitutivo preveda l'esercizio esclusivo di attività sportive e/o di attività che siano connesse o strumentali ad esse. L'atto costitutivo deve inoltre necessariamente prevedere che almeno il dieci per cento dell'utile venga destinato a formazione tecnica e a scuole giovanili di addestramento e deve essere obbligatoriamente depositato presso la Federazione che ha rilasciato l'affiliazione.

La ripartizione in quote determinava una temporanea differenza tra l'utile di bilancio e il reddito imponibile, implicando necessariamente un'attenta gestione delle passività per imposte differite, al fine di riflettere nel bilancio d'esercizio, nel rispetto del principio di competenza economica, l'onere tributario già maturato economicamente, la cui manifestazione finanziaria veniva posticipata a periodi successivi. Nel caso specifico delle plusvalenze questo disallineamento temporale comportava la determinazione di imposte differite passive, che rappresentano importi da pagare in futuro riferiti a componenti positivi di reddito già contabilizzati in bilancio, la cui tassazione è rinviata a esercizi successivi. In sostanza le imposte sono civilisticamente di competenza dell'esercizio, ma non lo sono per l'Amministrazione Finanziaria, che le rinvia ad un momento futuro. Questa tipologia di imposte deve essere obbligatoriamente iscritta nel passivo dello stato patrimoniale nella voce B2 "Fondo per imposte, anche differite", a seconda di quanto stabilito dal principio di prudenza, che prevede l'accantonamento di imposte future, al fine di evitare una sovrastima del risultato d'esercizio. L'ammontare dell'accantonamento deve essere calcolato sulla base dell'aliquota in vigore nell'esercizio di versamento della differenza temporanea, effettuando i dovuti aggiustamenti qualora si verificasse una variazione di aliquota per effetto dell'emanazione di una nuova legge. È inoltre prevista l'iscrizione dell'imposta differita nel conto economico alla voce 20 "Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate", come contropartita, in quanto l'operazione di realizzo di plusvalenza comporta il transito da conto economico²⁸.

²⁸ <https://fiscomania.com/imposte-anticipate-differite-2/>

A questo punto, effettuata l'analisi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 86 del Tuir, è fondamentale soffermarsi sulle ragioni che hanno portato il legislatore alla stesura di questa determinata norma. L'obiettivo principale consisteva nell'evitare che il prelievo totale immediato potesse togliere liquidità, realizzata tramite l'operazione di vendita o ad essa assimilata, utile a poter effettuare nuovi investimenti necessari per l'esecuzione delle attività produttive, e per il rinnovo di impianti e macchinari obsoleti. Secondo il legislatore, infatti, il ricavato ottenuto a seguito della dismissione di immobilizzazioni, spesso materiali, se non assoggettato completamente a tassazione nell'immediato, poteva essere subito reinvestito ai fini del miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività aziendali, con un conseguente incremento della produttività. In questo modo si assicurava alle imprese la disponibilità di risorse necessarie all'autofinanziamento, limitando il ricorso al capitale di debito e concorrendo al mantenimento del presupposto della continuità aziendale.

L'intento del legislatore risiedeva nella volontà salvaguardare gli investimenti effettuati a medio lungo-termine, strumentali allo svolgimento delle attività aziendali. Al fine di escludere dall'ambito applicativo le movimentazioni speculative di breve termine, è stato introdotto il requisito minimo del possesso del bene di almeno tre anni.

Inoltre, la logica di rateizzazione fiscale del componente positivo presentava una corrispondenza con quanto previsto dai criteri civilistici e fiscali applicabili all'ammortamento. Poiché il costo sostenuto per l'acquisto del bene doveva essere ripartito su un orizzonte pluriennale coerente con il suo periodo di utilizzo effettivo, allo stesso modo la rateizzazione era tenuta a riflettere che l'utilità generata rappresentava un processo di creazione di valore distribuito nel corso del tempo.²⁹

²⁹ Francesco Tesauro-*Istituzioni di diritto tributario, Parte speciale*, Utet Giuridica, Vicenza 2022

La disciplina precedente, oltre al vantaggio della possibilità di rateizzazione, prevedeva, e prevede ancora oggi, un particolare regime, denominato “Participation Exemption” (PEX)³⁰, applicabile alle plusvalenze realizzate dalla cessione o ad eventi ad essa assimilati di determinati strumenti finanziari, quali:

- Azioni e quote di società di capitali e di persone, ad esclusione delle società semplici
- Strumenti finanziari partecipativi al capitale che possono essere assimilati alle azioni. In questa classificazione rientrano tutti gli strumenti finanziari la cui remunerazione è legata all’andamento dei risultati economici della società stessa o di società appartenenti allo stesso gruppo
- Diritti di usufrutto ceduti dal proprietario della partecipazione da cui sono stati scorporati i diritti stessi
- Diritti di opzione, solo nel caso in cui la cessione del diritto avvenga da parte del proprietario titolare che ha diritto all’esonero. Il beneficio PEX può essere fatto valere solo se vi è una correlazione diretta tra partecipazione e diritto. In caso contrario l’esonero non è ammessa
- Distribuzione di riserve di capitale
- Operazioni di recesso, liquidazione, esclusione del socio, e riduzione di capitale sociale a pagamento

Il regime PEX, introdotto per favorire la mobilità dei capitali e la promozione della crescita aziendale, risulta applicabile per le operazioni sopra elencate solo se il soggetto realizzatore è:

- Una società di capitali
- Una società cooperativa
- Un ente, pubblico o privato
- Una società di persona
- Una persona fisica imprenditore

³⁰ <https://fiscomania.com/pex-participation-exemption/>

Al contrario, sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa le plusvalenze generate da:

- Diritti di opzione e usufrutto che siano stati ceduti in modo separato dalla partecipazione a cui il diritto è collegato
- Titoli obbligazionari convertibili
- Quote di fondi comuni
- Contratti di assicurazione
- Operazioni pronti contro termine.

Per le plusvalenze realizzate dalle operazioni sopra elencate, la normativa previgente prevedeva la possibilità, di beneficiare della rateizzazione della tassazione, nel rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 86 c.4. del Tuir.

La disciplina PEX consentiva, e consente anche attualmente di beneficiare di un regime di esenzione sul totale della plusvalenza risultante dalla vendita della partecipazione. L'esenzione è pari al 95% se il soggetto cedente è tenuto al pagamento dell'imposta IRES, o pari al 41,86% nel caso in cui il soggetto che realizza la plusvalenza sia tenuto al pagamento dell'imposta IRPEF, ovvero sia una società di persone o alternativamente una persona fisica con qualifica di imprenditore. In entrambe le casistiche la quota esclusa dall'esenzione è assoggettabile a tassazione secondo le regole del reddito d'impresa. La differenza della percentuale di esenzione risponde ad una logica di garantire equità di trattamento fiscale dei vari soggetti, indipendentemente dall'imposta a cui sono assoggettati. Infatti, la differenza di percentuale di esenzione è giustificata dalle diverse modalità di prelievo dei soggetti IRES e IRPEF. In ambito IRES, la plusvalenza è soggetta indirettamente a tassazione, in due momenti: dapprima tramite l'applicazione dell'aliquota IRES del 24% sull'utile, e successivamente tramite l'applicazione dell'imposta sostitutiva pari al 26% al momento dell'assegnazione del dividendo al socio. Al contrario, per i soggetti IRPEF, l'aliquota di esenzione risulta inferiore in quanto il prelievo fiscale avviene in un

unico momento, tramite l'attribuzione per trasparenza al beneficiario finale, senza subire alcuna tassazione intermedia.

Il regime di agevolazione, introdotto nel 2004, è ispirato ad una logica di neutralità fiscale, secondo cui una volta che l'utile è stato tassato in capo alla controllata, la sua successiva trasformazione in plusvalenza non deve subire ulteriori prelievi per evitare che avvenga una doppia imposizione.³¹

L'obiettivo del legislatore consisteva nell'armonizzare il sistema fiscale italiano con i sistemi europei più avanzati, al fine di incentivare la concentrazione di holding estere nel territorio italiano, ed eliminare la necessità di delocalizzazione di holding italiane all'estero per beneficiare di agevolazioni sulle plusvalenze. Inoltre, la normativa PEX è pensata per favorire i trasferimenti aziendali tramite la circolazione di partecipazioni.

Ai fini dell'accesso all'esenzione, è necessario che la plusvalenza sia stata realizzata fiscalmente. Secondo la normativa tributaria, in accordo con la normativa civilistica, il realizzo si manifesta nel momento in cui si verifica l'effetto traslativo individuato dal contratto, oppure, in assenza di indicazione, nell'istante in cui avviene la consegna dei titoli. Inoltre, la disciplina dell'articolo 87 del Tuir, prevede che per poter usufruire dell'esenzione debbano essere rispettati tassativamente alcuni requisiti. In particolare, i requisiti dettati si riferiscono al soggetto cedente e alla società partecipata.

Con riferimento al soggetto cedente è richiesto il possesso ininterrotto della partecipazione per un periodo non inferiore ai 12 mesi antecedenti alla vendita. La data di decorrenza da cui si avvia il processo di calcolo del possesso, può divergere a seconda della tipologia di operazione:

- Per gli acquisti a titolo oneroso di partecipazioni già in circolazione sul mercato si considera la data di trasferimento della proprietà

³¹ <https://www.tlfassociati.it/pex-a-maglie-strette-la-nuova-selettivita-dellesenzione-sulle-plusvalenze/>

- Per le emissioni di partecipazioni la decorrenza parte dalla data di sottoscrizione
- Per gli aumenti di capitale gratuito, rileva per il calcolo corrisponde alla data di decorrenza delle partecipazioni.
- Nel caso di cessione di diritti di opzione occorre fare riferimento al possesso delle azioni recanti tale diritto

Il calcolo considera il periodo maturato fino al mese precedente l'avvenuta cessione. Qualora le partecipazioni riguardino la stessa società il cui l'acquisto è avvenuto in periodi diversi e a costi differenti, il periodo di possesso viene determinato, per presunzione assoluta, tramite l'applicazione del criterio LIFO (last in first out), secondo cui si intendono cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente. Nella casistica in cui la plusvalenza sia generata dalla cessione di partecipazioni derivante da un precedente conferimento, è consentito l'accesso al beneficio se al momento del conferimento la società trasferita sia già in possesso dei requisiti richiesti. Tale meccanismo permette alla partecipazione di ereditare l'anzianità dell'azienda ceduta indirettamente tramite la cessione del titolo.

Inoltre, è prevista l'iscrizione della partecipazione nella sezione delle immobilizzazioni finanziarie del bilancio civilistico d'esercizio, nel primo bilancio chiuso dal momento del possesso. Non rilevano le riclassificazioni effettuate nei bilanci successivi. Questo requisito assicura, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica, che il titolo azionario è stato acquisito come investimento durevole. Così facendo, si garantisce che non avvengano abusi e utilizzi speculativi del regime fiscale, evitando che venga applicato il beneficio su partecipazioni acquisite solamente ai fini di attività di speculazione.

Entrambi i requisiti richiesti dalla normativa risultano coerenti con le finalità primarie del legislatore, che consistevano nel favorire la circolazione delle partecipazioni per il realizzo di operazioni di riorganizzazione di struttura societaria e nell'allineamento ai sistemi fiscali di Paesi dell'Unione Europea più

efficienti e competitivi dal punto di vista economico³². Secondo il legislatore, infatti, attraverso questa modalità, era possibile incentivare le imprese italiane a dotarsi di una struttura organizzativa che potesse consentire una maggiore crescita e competitività su un mercato globalizzato.³³ In base a questo ragionamento, un alleggerimento del carico fiscale, avrebbero potuto portare le società a dotarsi dell'assetto organizzato più adatto alle proprie esigenze, disponendo anche di maggiori liquidità che, fino all'entrata in vigore della norma, venivano sottratte e destinate al fisco. Inoltre, la parziale detassazione fa sì che si eviti una doppia tassazione, in quanto la plusvalenza verrà tassata solamente quando verrà erogata sotto forma di dividendo.

Dal lato opposto, con riguardo alla società partecipata, la disciplina prevede che debba essere necessariamente svolta un'attività commerciale secondo la definizione dell'art. 55 Tuir. Si identifica attività commerciale l'attività diversa dall'attività di produzione di redditi passivi (passive income). Sono quindi escluse dall'applicazione del regime di esclusione tutte le società che si occupano della gestione passiva di asset. In altre parole, la società deve soddisfare il requisito dell'operatività. Tale requisito deve sussistere nei tre anni precedenti al periodo di imposta in cui si verifica il realizzo. Il legislatore, inoltre, ha introdotto una presunzione, secondo cui si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola. Al contrario, non rientrano nell'esercizio di attività d'impresa i beni immobili di terza categoria, i quali sono destinati alla produzione di rendite, per cui, se il patrimonio aziendale è prevalentemente composto da beni di quest'ultima categoria, non si ha diritto all'esenzione. La disciplina, precisa altresì che non è necessaria la verifica del requisito

³² <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;80>

³³ <https://www.studiolegalecacopardo.it/lapplicazione-della-pex-nella-cessione-di-partecipazioni-da-conferimento-dazienda/>

dell'operatività per le società le cui partecipazioni sono negoziate sui mercati regolamentati.

Un ulteriore presupposto previsto in capo alla società partecipata riguarda la residenza fiscale. la normativa afferma che il regime PEX risulta applicabile solo se la residenza fiscale o la localizzazione dell'impresa o ente partecipato sia allocata in stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato per almeno cinque periodi di imposta antecedente alla data di realizzo. Questa condizione deve sussistere ininterrottamente sin dal primo periodo di possesso.

Se la società la cui partecipazione oggetto di vendita è una holding, ovvero una società si occupa quasi esclusivamente di detenzione e gestione delle partecipazioni delle varie controllate, ai fini dell'accesso al regime di esclusione PEX è necessario verificare in quale misura le partecipate che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 87 Tuir concorrano alla formazione del valore della partecipazione. Se la totalità delle partecipate soddisfa i requisiti richiesti, e se la maggior parte del valore della partecipazione è dovuto a queste ultime, allora la legge consente l'accesso al vantaggio fiscale. In caso contrario, il regime PEX non risulta ammissibile.³⁴

Entrambi i requisiti richiesti in capo alla partecipata sono stati introdotti dal legislatore al fine di evitare operazioni elusive, ovvero operazioni adottate solo al fine di ottenere vantaggi fiscali, quali lo spostamento della residenza fiscale o il cambio di oggetto sociale in prossimità dell'atto realizzativo.

La possibilità di usufruire del vantaggio derivante dal regime PEX comporta, tuttavia, l'indeducibilità per il 95% delle minusvalenze riferibili alle partecipazioni che hanno diritto all'esenzione, anche qualora la società decida di non applicare l'articolo 87 del Tuir. Ciò risulta essere coerente con il principio generale del sistema tributario italiano, che colpisce la ricchezza netta, intesa come incremento patrimoniale effettivo, dato dalla differenza positiva tra il patrimonio risultante a

³⁴ <https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art87.html>

fine periodo e il patrimonio esistente all'inizio del periodo di imposta. In altri termini, la ricchezza netta si ottiene decurtando, dal volume d'affari lordo, i costi sostenuti che hanno contribuito alla formazione del ricavo totale. Nel caso di minusvalenze Pex questa correlazione non si verifica, per cui non è possibile usufruire della deduzione. Al contrario, se la deduzione fosse ammessa, si verificherebbe quanto viene definito come "salto d'imposta", in altre parole una situazione di asimmetria nella quale i costi, o le perdite sarebbero dedotte ogni qualvolta ciò sia vantaggioso per il contribuente, senza che venga generata alcuna entrata per l'erario. Tale principio trova ulteriore conferma nella previsione normativa in cui si precisa che la minusvalenza PEX è indeducibile anche nell'ipotesi di liquidazione della società³⁵.

In aggiunta, l'Agenzia delle Entrate, con apposita circolare ha precisato che risultano essere indeducibili anche tutti i costi che non sono direttamente collegati all'atto di cessione della partecipazione, mentre sono deducibili, limitatamente alla quota di plusvalenza soggetta a tassazione, le spese e i costi quali ad esempio le spese notarili, direttamente connessi all'operazione di cessione.

In definitiva, il regime della rateizzazione ha permesso per molti anni di ripartire l'onere di una parte dell'imposta nel corso del tempo, garantendo neutralità nelle scelte di dismissione degli asset aziendali. Con l'ingresso delle nuove disposizioni dettate dalla Legge di Bilancio 2026, che verrà esaminata nel paragrafo successivo, le imprese dovranno affrontare un cambiamento radicale per quanto riguarda la strategia adottata dall'Amministrazione Finanziaria sui redditi d'impresa.

³⁵ https://st.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-03/minusvalenze-indeducibili-064203.shtml?refresh_ce=1

3.2) La riforma della legge di bilancio 2026

La legge di bilancio 2026, entrata in vigore il primo di gennaio 2026, ha introdotto una serie di interventi in materia fiscale, in particolar modo modificando il regime di tassazione delle plusvalenze patrimoniali, attraverso la riscrittura dell'articolo 86 comma 4 del Tuir.

La novità principale introdotta prevede l'eliminazione della facoltà di rateizzazione della plusvalenza realizzata derivante dalla cessione di singoli beni strumentali materiali e immateriali, e dalla cessione di partecipazioni finanziarie che non rientranti nei requisiti PEX. Di conseguenza, La tassazione, sia in ambito IRES che IRPEF, dovrà avvenire interamente nell'esercizio di realizzo, con impatti rilevanti sulle disponibilità immediate e a livello di pianificazione finanziaria e fiscale.³⁶ La nuova normativa non prevede un graduale regime di passaggio, ma a partire dal periodo di imposta successivo troverà immediata applicazione il nuovo regime. Risulterà quindi necessario, per le operazioni che si realizzeranno tra la fine del periodo d'imposta 2025 e l'inizio del periodo di imposta 2026, individuare precisamente il momento di realizzo della plusvalenza, al fine di poter applicare il regime fiscale corretto.

Nella sua formulazione iniziale, la riforma contemplava la riduzione delle quote di rateizzazione da un numero di cinque a tre e un corrispondente aumento del periodo di possesso minimo da un periodo di tre a un periodo di anni cinque. In particolare:

- Per i beni strumentali materiali e immateriali e per le immobilizzazioni finanziarie non PEX era previsto un aumento del periodo minimo di possesso ad anni cinque, e una diminuzione del differimento ad un numero di tre rate costanti annuali

^{36, 35} <https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Tassazione-delle-plusvalenze-IRES-cosa-cambia-dal-2026-e-come-prepararsi/>

- Per le operazioni di cessione d'azienda e ramo d'azienda e per le società sportive professionistiche non erano previste variazioni rispetto alla normativa previgente³⁷

La stesura definitiva prevede un regime più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla formulazione inizialmente proposta, eliminando definitivamente ogni forma di differimento per beni strumentali materiali, immateriali e finanziari.

La manifestazione contabile più immediata dell'effetto della nuova disciplina si riflette nelle voci di bilancio riferite alle imposte anticipate e differite. Venendo meno la facoltà di suddivisione in cinque quote costanti, non appare più necessaria l'iscrizione in bilancio di fondi per imposte differite. Di conseguenza, si avrà un aumento del carico fiscale nell'anno di cessione a fronte della stessa plusvalenza realizzata, rispetto al regime previgente.³⁸ Un ulteriore profilo di criticità attiene al venir meno della flessibilità fiscale. A differenza del passato, l'impossibilità di accedere alla rateizzazione impedisce alle imprese di modulare il carico fiscale in funzione della propria capacità contributiva effettiva nel tempo, con conseguenti effetti negativi di diversa intensità sui vari soggetti colpiti dalla riforma, che si differenziano a seconda della struttura e dell'operatività del soggetto stesso. L'attuale impossibilità di frazionamento non consente più di suddividere il carico fiscale nel corso del tempo, impedisce infatti di suddividere l'onere tributario su più esercizi per riflette la natura di formazione pluriennale del componente positivo.³⁹

Tra le varie categorie di soggetti coinvolti dalla riforma, l'impatto più significativo si verifica per le imprese industriali, le quali necessitano di impianti e macchinari per lo svolgimento della propria attività caratteristica di produzione. La nuova disciplina introdotta, in particolare, imponendo la tassazione integrale immediata,

³⁷ "Plusvalenze, scende il numero di rate per la tassazione Ires" di Emanuele Reich, Franco Vernassa- Il Sole 24Ore

³⁸ <https://www.ecnews.it/fiscale/fisco-e-patrimonio/reddito-impresa-e-irap/stop-alla-rateizzazione-delle-plusvalenze-e-riflessi-sul-bilancio/>

³⁹ Francesco Tesauo-Istituzioni di diritto tributario, Parte speciale, Utet Giuridica, Vicenza 2022

rischia di ostacolare le operazioni di dismissione e rinnovo. Infatti, limitando la disponibilità di risorse finanziarie immediate per l'acquisto di nuove attrezzature industriali, si rendono le operazioni di rinnovo meno convenienti dal punto economico, vincolando, nelle casistiche in cui il rinnovo si rende necessario, il recupero delle risorse finanziarie necessarie tramite forme di finanziamento. Per le PMI l'impatto può risultare ancora più penalizzante, poiché l'assoggettamento immediato a tassazione rischia di tradursi in un significativo onere finanziario, compromettendo la disponibilità di risorse, al tal punto da non rendere sostenibili le procedure di rinnovo degli impianti. In particolare, tra le PMI, le categorie che subiscono i maggiori effetti negativi della riforma, risultano essere i contribuenti soggetti al pagamento dell'IRPEF, quali imprese individuali e società di persone. Con l'introduzione della nuova normativa l'onere tributario a carico dei già menzionati soggetti potrà subire un aumento più che proporzionale. Infatti, l'attribuzione della totalità della plusvalenza ad un solo anno, determinando un aumento del reddito imponibile, può comportare il collocamento del contribuente nello scaglione di reddito superiore, con effetti di maggiore onerosità fiscale, dovuta al calcolo di parte dell'imposta tramite l'utilizzo di un'aliquota più elevata. Una maggiore onerosità fiscale si traduce in una minore disponibilità di risorse finanziarie liquide a disposizione per lo svolgimento delle normali attività aziendali.⁴⁰

In assenza di adeguate disponibilità finanziarie, si configura il rischio di ritardo nella dismissione di impianti e macchinari obsoleti, con possibili conseguenze negative sulla produttività aziendale nel medio-lungo periodo. Infatti, il mantenimento di asset obsoleti, comporta maggiori costi di utilizzo e manutenzione a fronte di ridotte prestazioni operative, rispetto ad impianti tecnologicamente più avanzati. In sostanza utilizzare macchinari datati comporta un duplice svantaggio: la produzione viene rallentata e i costi legati al

⁴⁰ <https://www.informazionefiscale.it/Plusvalenze-beni-strumentali-novita-tassazione-rateizzazione>

mantenimento in funzione dell'impianto o macchinario aumentano, quali ad esempio costi di riparazione e costi energetici. In questo contesto, la pianificazione fiscale diventa uno strumento fondamentale nella definizione della pianificazione finanziaria delle imprese. Tramite un'adeguata pianificazione fiscale, agendo sulla leva del lecito risparmio d'imposta è possibile ridurre gli effetti negativi derivanti dalla riforma attuata.

La riforma, inoltre, nella sua forma definitiva, prevede una modifica sostanziale nelle modalità di calcolo degli acconti IRES e IRPEF, aspetto particolarmente rilevante se si considera che secondo il regime fiscale italiano la liquidazione dell'imposta debba avvenire in due distinte fasi:

1. Versamento del saldo del periodo di imposta precedente, identificato dalla differenza tra l'imposta totale in capo al contribuente e gli acconti versati durante l'anno.
2. Versamento degli acconti relativi al periodo di imposta corrente.⁴¹

Gli acconti rappresentano importi che il contribuente versa anticipatamente rispetto all'esigibilità dell'imposta, e sono calcolati in base all'ammontare delle imposte dovute nell'esercizio precedente, seguendo uno dei criteri stabiliti dalla normativa tributaria. Tali criteri sono:

- Metodo storico, il quale prevede che l'acconto venga determinato in relazione all'imposta netta presente in dichiarazione dei redditi
- Metodo previsionale, che determina l'acconto dovuto sulla base di una ragionevole stima dell'imposta che sarà dovuta al termine del periodo di imposta corrente.⁴²

⁴¹ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/imposte-sui-redditi/cosa-imposte-sui-redditi#:~:text=In%20generale%2C%20i%20versamenti%20delle%20imposte%20sui%20redditi,a%20seconda%20dell%E2%80%99importo.%20I%20versamenti%20delle%20persone%20fisiche>

⁴² <https://www.asu-bpo.it/acconti-dimposta-calcolo-scritture-contabili-e-novita-del-2025/#:~:text=%C3%88%20il%20criterio%20pi%C3%B9%20utilizzato%20e%20rappresenta%20la%20Modello%20Redditi%202025%20per%20il%20periodo%20d%E2%80%99imposta%202024%29>

Secondo quanto indicato dalla legge di bilancio 2026, gli acconti dovuti per il periodo di imposta da cui sarà applicabile la disciplina, se determinati tramite l'utilizzo del metodo storico dovranno tenere conto delle nuove disposizioni. Di conseguenza, gli acconti potrebbero risultare di importo più elevato rispetto al passato, in particolare per le imprese che nel 2025 hanno realizzato plusvalenze sui beni strumentali.

Tale conseguenza appare coerente con le finalità del legislatore, che, sotto il profilo erariale è finalizzato a rispondere sia ad una necessità di esigenza di certezza di gettito fiscale, sia ad una volontà di allineamento delle normative civilistica e fiscale in materia di determinazione del risultato d'esercizio, rafforzando il principio di competenza economica. Difatti, l'applicazione del regime di tassazione integrale elimina la necessità di rilevare variazioni temporanee, e quindi di imposte anticipate e/o differite, realizzando una piena coincidenza tra plusvalenza fiscale e plusvalenza civilistica, e assicurando così una maggiore coerenza con il principio di derivazione rafforzata.⁴³ Tra le motivazioni che hanno portato alla stesura della nuova disciplina vi rientra anche la volontà di ridurre le aree di incertezza interpretativa, garantendo una maggiore semplificazione nella determinazione del reddito fiscale.

Tuttavia, all'interno della nuova disciplina, il legislatore ha previsto alcune eccezioni per cui è possibile beneficiare della rateizzazione. In particolare, la rateizzazione in cinque quote costanti rimane applicabile solamente per le plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche e per le operazioni di cessione d'azienda e ramo d'azienda, se viene verificato il rispetto di determinati requisiti.

Con riguardo alle operazioni di cessione d'azienda e di ramo d'azienda, per accedere alla rateizzazione, la nuova normativa richiede necessariamente che l'azienda o il ramo oggetto di vendita sia stato posseduto nei tre anni precedenti

⁴³ <https://www.fiscooggi.it/portale/-/rateizzazione-delle-plusvalenze->

all'atto. Inoltre, è necessario, sul piano operativo, identificare esattamente il ramo d'azienda e dare prova effettiva della sua autonomia. Questi aspetti sono di fondamentale rilevanza per prevenire eventuali possibili constatazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, la quale, potrebbe riqualificare l'operazione come una cessione di singoli beni. Se l'operazione dovesse essere riqualificata come cessione di singoli beni, l'impresa perderebbe la possibilità di usufruire della rateizzazione. Pertanto, ad oggi la cessione di un ramo d'azienda richiede una strutturazione particolarmente rigorosa e adeguatamente documentata.

Anche le società sportive professionistiche rimangono escluse dalla portata applicativa della riforma. Specialmente, sono considerate società sportive professionistiche:

- Società calcistiche di serie A, B, C
- Società di Basket di serie A
- Società di golf professionistico
- Società di ciclismo professionistico.

Tali società possono pertanto disporre della rateizzazione, la quale viene concessa per la plusvalenza risultante dal corrispettivo in denaro solo se i diritti siano posseduti per un arco temporale non inferiore ai due anni.

In entrambe le casistiche viene mantenuto quanto previsto dalla normativa previgente, secondo la quale per accedere al vantaggio fiscale era necessario farne richiesta in sede di dichiarazione dei redditi nell'anno di realizzo della plusvalenza. In assenza di espressa indicazione o di mancata dichiarazione dei redditi, la tassazione sarà applicata per l'intero ammontare nell'esercizio in cui rileva il componente positivo di reddito, precludendo ogni ipotesi di recupero futuro della tassazione.⁴⁴ In tale contesto, il legislatore intende favorire, e salvaguardare, le

⁴⁴ https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Tassazione-delle-plusvalenze-IRES-cosa-cambia-dal-2026-e-come-prepararsi/#Societa_sportive_professionistiche

operazioni strategiche di ristrutturazione aziendale che si verificano per il tramite del passaggio di un complesso organizzato formato da investimenti solidi.⁴⁵

Un'ultima fattispecie che conserva il diritto alla rateizzazione riguarda le operazioni definite di sale and lease back. Tali operazioni sono individuate da un contratto atipico tramite cui è possibile vendere un determinato bene mobile o immobile ad una società di leasing, la quale concede il bene stesso in locazione finanziaria al soggetto cedente, dietro pagamento di un canone periodico. La disciplina del lease-back prevede, ai sensi dell'articolo 2425 del c.c., che la plusvalenza, realizzata dal soggetto cedente, debba essere ripartita in funzione della durata del contratto di locazione. In virtù dell'applicazione del principio di derivazione rafforzata, tale trattamento contabile si estende anche in ambito fiscale, confermando l'orientamento di allineamento tra normativa civilistica e tributaria, altresì confermato nella Risoluzione 77/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate.⁴⁶

In sintesi, la nuova formulazione dell'articolo 86 comma 4 definisce un irrigidimento normativo, eliminando la facoltà di frazionamento e focalizzandosi non più sulla tutela della liquidità aziendale e del reinvestimento, ma sull'esigenza di immediatezza e di certezza di entrate fiscali. L'impatto non riguarda solo le operazioni sui beni materiali e immateriali, ma impatta anche le plusvalenze realizzate su titoli finanziari che non possedendo i requisiti previsti, non possono beneficiare del regime PEX.

⁴⁵ <https://www.fiscooggi.it/portale/-/rateizzazione-delle-plusvalenze->

⁴⁶ Gianluca Dan "Nel sale and lease back la plusvalenza si rateizza" - Il Sole 24Ore

3.3) La fine della rateizzazione per i titoli non PEX

Il perimetro della legge di bilancio 2026 ricomprende nel proprio ambito applicativo anche le immobilizzazioni finanziarie, operando una distinzione, ancor più marcata rispetto alla normativa previgente, tra le fattispecie soggette all'articolo 87 del Tuir—che saranno oggetto di successiva disamina— e le attività finanziarie che ricadono sotto il disposto dell'articolo 86 Tuir.

Ai sensi dell'articolo 2424 bis del Codice civile, le immobilizzazioni sono costituite da elementi patrimoniali destinati ad un utilizzo durevole all'interno dell'azienda. Nel quadro di questa macro-classe, le immobilizzazioni finanziarie aggregano l'insieme dei titoli e delle partecipazioni detenuti dall'ente, classificate in base all'intensità del legame (controllo o collegamento), e le altre attività finanziarie quali obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi.

La normativa previgente consentiva alle immobilizzazioni finanziarie prive dei requisiti per il regime PEX di accedere alla tassazione rateale delle plusvalenze, a condizione che i titoli fossero stati iscritti tra le immobilizzazioni negli ultimi tre esercizi. Data la fungibilità dei titoli finanziari (che possono essere detenuti per scopi negoziali a breve termine o per finalità strategiche pluriennali) l'iscrizione a bilancio assumeva un valore costitutivo ai fini della qualificazione dell'asset, e di conseguenza anche per l'accesso alla rateizzazione. Per meglio comprendere la rilevanza della classificazione contabile, si consideri l'esempio di un pastificio: per la produzione è necessario l'acquisto di un'impastatrice, la cui natura di immobilizzazione materiale è connaturata all'uso produttivo. Diversamente, l'acquisto di titoli azionari presenta una destinazione ambivalente, la cui distinzione dipende esclusivamente dalla volontà strategica dell'ente, formalizzata mediante la collocazione in bilancio tra gli elementi dell'attivo circolante o all'interno dell'attivo immobilizzato. Tale evidenza formale è quindi determinante ai fini della definizione del trattamento fiscale applicabile. Analogamente, anche il

regime Pex subordinava (e subordina) il beneficio all'iscrizione del titolo tra le immobilizzazioni, in particolare nel primo bilancio successivo all'acquisto, quale prova di un intento durevole ab origine. L'unica differenza riscontrabile tra i due regimi atteneva al requisito temporale della destinazione funzionale: laddove per l'accesso alla PEX la prima iscrizione in bilancio assumeva un carattere vincolante e non sanabile, per la rateizzazione era consentito il passaggio dall'attivo circolante a quello immobilizzato in un momento successivo, a condizione che il titolo permanesse stabilmente in tale categoria per almeno tre periodi d'imposta consecutivi precedenti al realizzo. In linea generale, è possibile affermare che una partecipazione può essere considerata un investimento stabile qualora sia destinata a permanere nel patrimonio aziendale nel quadro di una strategia di medio-lungo termine.⁴⁷

Il nuovo assetto normativo elimina la possibilità di ripartire il carico tributario delle plusvalenze su più esercizi, analogamente a quanto previsto per le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni materiali e immateriali immobilizzati. Tale modifica comporta, come principale conseguenza, un potenziale ostacolo alla circolazione delle partecipazioni, il cui smobilizzo potrebbe essere rimandato a esercizi in cui sia possibile neutralizzare l'impatto fiscale del realizzo. Di contro, l'eliminazione del differimento della tassazione garantisce una significativa semplificazione contabile derivante dalla soppressione degli obblighi di stanziamento della fiscalità differita.

Alla luce di tale irrigidimento del regime ordinario, lo studio della PEX e delle previsioni agevolative in materia di riorganizzazioni societarie aventi ad oggetto partecipazioni societarie assume un rilievo determinante. Questi istituti, infatti, si configurano ormai come gli unici volti contenere l'imposizione sulle plusvalenze da realizzo dei titoli immobilizzati.

⁴⁷ <https://book24ore.ilsole24ore.com/reader/40801223>

3.4) Il caso specifico della cessione dei calciatori

Nell'ambito della nuova disciplina sulle plusvalenze, risulta fondamentale soffermarsi sull'analisi del contesto specifico della cessione dei calciatori, il quale richiede una definizione dei diritti alle prestazioni sportive, al fine di poter comprendere le motivazioni che hanno portato alla stesura della modifica introdotta.

I diritti alle prestazioni sportive rappresentano l'insieme di diritti che una società acquisisce sul rendimento agonistico di un'atleta, dal momento in cui il giocatore entra a far parte della squadra, a seguito della stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata massima di cinque anni. Le società calcistiche professionistiche possono acquisire tali diritti principalmente secondo due modalità:

1. Stipulazione diretta: avviene quando il giocatore sottoscrive il primo contratto da professionista oppure è svincolato da altre società
2. Cessione del contratto: scambio a titolo oneroso con altre società di un giocatore vincolato, fino al momento dello scambio, alla società cedente.

Dal punto di vista contabile, la normativa calcistica, in accordo con la normativa civilistica e i principi contabili, obbliga le società, al momento della sottoscrizione del contratto, ad iscrivere tali diritti in bilancio, al costo di acquisizione -il quale deve essere attualizzato in caso di pagamento del corrispettivo su più anni- comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, all'interno dello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali. In quanto immobilizzazioni immateriali, i diritti sono soggetti ad ammortamento per un numero di anni pari alla durata del contratto, la cui decorrenza coincide con il tesseramento del calciatore. La rilevazione contabile degli ammortamenti deve essere effettuata analiticamente per ogni singolo giocatore attraverso l'applicazione di un unico

piano di riparto, individuato alternativamente tra il metodo a quote costanti o a quote decrescenti, la cui adozione deve risultare in nota integrativa.⁴⁸ Parallelamente alle disposizioni contabili, si inserisce il trattamento fiscale sui proventi derivanti dalle cessioni dei diritti, che costituiscono plusvalenze.

Come già illustrato nei paragrafi precedenti, la nuova disciplina, pur introducendo un regime significativamente più rigoroso in materia di imposizione delle plusvalenze, ha inteso preservare, in favore delle società sportive professionistiche, il regime previgente della rateizzazione. Tale mantenimento è stato tuttavia accompagnato da una ridefinizione dei presupposti applicativi, al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. “plusvalenze fittizie”, pratica particolarmente comune nel mondo calcistico, consistente in operazioni connotate da meri effetti contabili e prive di una manifestazione finanziaria effettiva e reale, realizzate ai soli fini di “aggiustamento” del bilancio d’esercizio. Infatti, negli ultimi anni, tra le società calcistiche, era quasi prassi effettuare scambi reciproci di calciatori ad uno stesso valore, scelto in comune accordo tra le società stesse, prescindendo da valori di mercato. In assenza di un listino ufficiale o di un metodologia comunemente condivise per la definizione del valore di un calciatore, le società contraenti disponevano di un’ampia discrezionalità negoziale nella definizione del valore dei diritti ceduti e/o acquisiti. In questo modo entrambe le società registravano dall’operazione di scambio una plusvalenza iscrivibile a conto economico, derivata dalla differenza positiva tra il valore del giocatore acquisito e il valore iscritto a bilancio del giocatore ceduto, senza movimentare realmente denaro. Su tale differenza positiva, la normativa precedente, prevedeva la possibilità di accedere alla rateizzazione, ancorché riconducibile ad una plusvalenza di natura esclusivamente contabile, consentendo il conseguimento di un vantaggio fiscale derivante dalla diluizione temporale dell’onere tributario, senza determinare un impatto significativo sui flussi di cassa.⁴⁹ Questa tipologia di

⁴⁸ <https://www.calcioservizilegapro.it/wp-content/uploads/2024/03/RACCOMANDAZIONI-CONTABILI.pdf>

⁴⁹ <https://fiscomania.com/plusvalenze-calcio-sport-spalmatura-cash/>

operazioni veniva attuata per garantire il rispetto di parametri economico-finanziari stabiliti dalla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e indispensabili per l'ottenimento della Licenza nazionale, condizione vincolante per ottenere l'accesso al campionato e la possibilità di compiere operazioni di calciomercato. La Federazione, inoltre stabilisce che, in caso di mancato rispetto dei parametri definiti all'articolo 85 del Testo NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC), è prevista la non ammissione alle operazioni di tesseramento, per cui, per la società non può effettuare operazioni di scambio nella prima sessione disponibile. La limitazione non si applica qualora la Lega di Serie A verifichi la piena copertura finanziaria dei nuovi tesseramenti. In sostanza, per acquistare nuovi giocatori in presenza di indici negativi, il club deve operare in regime di autofinanziamento.

I parametri individuati, per le squadre che partecipano al campionato di Serie A sono l'Indicatore di Costo del lavoro e la regola del pareggio di bilancio.

L'Indicatore di Costo del Lavoro Allargato, è un indicatore finalizzato a misurare il peso economico del costo del lavoro. Il calcolo dell'indice avviene tramite il rapporto tra il costo del lavoro allargato e il totale dei ricavi, comprensivo dei ricavi operativi e commerciali, degli indennizzi assicurativi e dei saldi netti derivanti dalle operazioni di trasferimento. Il costo del lavoro allargato si ottiene dall'aggregazione delle seguenti voci previste dal piano dei conti:

- Costo del personale, comprensivo delle spese sostenute per i calciatori, ad eccezione dei calciatori di età inferiore ai ventitré anni, e delle spese sostenute per gli allenatori della prima squadra
- Le quote di ammortamento di competenza per i diritti alle prestazioni sportive, ad eccezione degli ammortamenti sui diritti di calciatori under 23
- I costi per gli agenti sportivi.

La regola del pareggio di bilancio prescrive che le società devono certificare la presenza di equilibrio economico, attraverso la determinazione dei *“ricavi e costi*

cosiddetti rilevanti” entro il termine di cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio. Se l’approvazione del bilancio ⁵⁰è ancora pendente, il calcolo dei parametri si basa sul progetto di bilancio presentato dall’organo amministrativo.

Numerose società, al fine di assicurare il rispetto dei parametri dettati dalla FIGC, hanno fatto ricorso a manovre di scambio incrociato dei giocatori, realizzando plusvalenze ritenute fittizie utili a effettuare rivalutazioni contabili degli asset, con l’obiettivo di allineamento degli indicatori ai valori di riferimento.

In tale contesto, ha assunto rilevante risonanza mediatica la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la Juventus Football Club -società quotata sul mercato di Borsa Italiana- nell’ambito dell’indagine sulla regolarità dei bilanci e sulle comunicazioni sociali, denominata Prisma. L’inchiesta, riguardante i bilanci degli anni 2019-2021, ha avuto inizio nel maggio 2021 quando la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) e la COVISOC (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche), hanno deciso di attuare controlli sulla composizione della voce della plusvalenza iscritta nei bilanci, poiché presentava valori anomali. Successivamente, nell’ottobre 2021, in seguito alle verifiche delle autorità di vigilanza, la Procura di Torino ha deciso di aprire un fascicolo verso la società Juventus, contestando accuse di false comunicazioni al mercato, di ostacolo all’autorità di controllo e di emissione di fatture per operazioni inesistenti.⁵¹ In particolare, il focus dell’indagine era partito su una particolare tipologia di operazioni, denominate “a specchio” le quali comportavano effetti positivi in bilancio ma senza effettive movimentazioni di denaro. La vicenda ha avuto il suo sviluppo su due binari separati: da una parte l’azione penale avanzata dai magistrati della Procura di Torino, dall’altra l’azione disciplinare del Tribunale di Giustizia Sportiva Federale.

⁵⁰

https://files.figc.it/view/acePublic/alias/contentid/1q11a92c40lq0zyub5d/0/tit6_noif_art_da77a90_-----aggiornato-al-25.03.2026%20su%20CU%20180A%20del%2023.03.2026.pdf

⁵¹ <https://www.fanpage.it/sport/calcio/cose-linchiesta-prisma-che-coinvolge-la-juve-le-tappe-delle-indagini-su-plusvalenze-e-stipendi/>

Inizialmente, l'iter della giustizia sportiva si era concluso con un'assoluzione, in quanto, secondo il Tribunale Sportivo, in assenza di un modello valutativo univoco e oggettivo, non era stato possibile determinare la natura “gonfiata” delle plusvalenze. Nonostante l'accusa presentata, secondo cui la Juventus avrebbe sottoscritto compravendite ad un importo superiore al valore reale del calciatore, e soprattutto senza effettuare alcuna valutazione sportiva, per il Tribunale di Giustizia Sportiva ha osservato che solo parte delle operazioni realizzate presentava alcune anomalie, ma non tali da mostrare la loro natura fittizia. In aggiunta le società, operando nel libero mercato avrebbero potuto considerare nella definizione del valore di cessione anche fattori non specificatamente sportivi, come l'età, il ruolo, la situazione contrattuale e il momento strategico del trasferimento ⁵².

Successivamente, nell'ottobre 2022, a seguito della chiusura delle indagini preliminari effettuate dalla Procura di Torino, le quali hanno rilevato evidenze documentali, di natura confessoria e intercettazioni telefoniche che avrebbero dimostrato piena la consapevolezza dei vertici societari in merito alla natura fittizia dei valori di carico e all'intento di occultare passività, il Tribunale Sportivo ha deciso la riapertura del caso per una riformulazione della sentenza, sulla base delle prove ottenute dai magistrati torinesi. S La vicenda è giunta a conclusione definitiva il 22 maggio 2023, in sede di Corte d'Appello FIGC, con una ridefinizione della sentenza, riconoscendo la responsabilità della società e applicando una sanzione pari alla penalizzazione di dieci punti dalla classifica della stagione in corso.⁵³

Contemporaneamente al procedimento sportivo, procedeva nel suo sviluppo il procedimento penale, giunto a termine nel settembre 2025, attraverso il raggiungimento di accordi di patteggiamento tra la Procura di Roma, a cui era stata trasferita la competenza decisionale, e gli imputati.

⁵² Leone Zilio, *Il caso plusvalenze ed i tratti essenziali dell'art. 4 CGS-FIGC*- Il Sole 24Ore

⁵³ <https://sport.sky.it/calcio/serie-a/juventus-plusvalenze-inchiesta-prisma#56>

L'adozione di pratiche di realizzazione di plusvalenze fittizie pregiudica la corretta rappresentazione della situazione economica-patrimoniale, alternando la trasparenza delle informazioni di bilancio, influisce sulla qualità delle informazioni fornite al mercato, con conseguenti possibili effetti negativi per gli investitori. Inoltre, come evidenzia Marco Bellinazzo nell'articolo "*Plusvalenze fittizie, il doping finanziario nei bilanci della Serie A*" redatto per il Sole 24Ore, questa tipologia di operazione non produce benefici economici reali e rischia di portare a fallimenti.

Al fine di disincentivare questo fenomeno, il legislatore è intervenuto, modificando alcune condizioni fiscali. In particolare, la nuova disciplina tributaria introduce un nuovo sistema definito "a doppio binario" che si basa su due punti fondamentali:

- Vantaggio della rateizzazione
- Vincolo finanziario

Il vantaggio della rateizzazione, secondo la nuova normativa, potrà essere usufruito solo se il bene "atleta" permane in possesso della società per un periodo minimo di due anni senza interruzioni, e, a differenza del passato, se coesiste un'ulteriore condizione necessaria e vincolante: l'effettivo incasso di un corrispettivo in denaro. In aggiunta, la novella legge consente il differimento della tassazione esclusivamente sulla quota incassata in denaro. Di conseguenza, eventuali plusvalenze non monetarie derivanti da operazioni di permuta restano escluse dal vantaggio, obbligando la società a versare le relative imposte nell'immediato.

Il nuovo regime trova applicazione per tutti i trasferimenti perfezionati a partire dal 1° gennaio 2026. Ai fini dell'assoggettamento alla norma, rileva esclusivamente la data di deposito dei contratti presso la Lega competente, anche per gli accordi nati da negoziazioni precedenti.⁵⁴

⁵⁴ <https://fiscomania.com/plusvalenze-calcio-sport-spalmatura-cash/>

In ultima analisi, la limitazione delle possibilità di rateizzazione trasforma radicalmente la funzione della plusvalenza nel bilancio delle società professionistiche. L'insorgenza di un onere tributario integrale e immediato agisce come disincentivo alla creazione di valori di scambio artificiali, obbligando le società sportive a perseguire un equilibrio economico basato su flussi finanziari reali. Il venir meno del differimento fiscale in assenza di un reale incasso, rende quindi il costo fiscale dell'operazione superiore al beneficio contabile, eliminando alla radice la convenienza di scambi privi di sostanza economica. D'altra parte, impone un maggiore controllo del cash flow operativo, per l'evitare la manifestazione di problemi finanziari e di liquidità nel breve termine.

3.5) Regime PEX: dalla riforma 2026 al ritorno alla disciplina originaria

Tra le modifiche introdotte tramite la Legge di Bilancio 2026, vi rientra la revisione dell'articolo 87 Tuir dedicato alla disciplina Pex, articolo la cui modifica, tramite il Decreto Fiscale del 27 marzo 2026, n. 38 è stata abrogata, con un ritorno alla normativa antecedente. L'abrogazione è stata attuata con l'obiettivo di garantire certezza del diritto, eliminando le incertezze applicative e meccanismi intrecciati e di dubbia interpretazione.

Al momento della sua emanazione, la Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ai commi 51-55, introduceva un nuovo requisito essenziale ai fini dell'accesso alle agevolazioni del regime PEX. L'applicazione della riforma era prevista per le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni azionarie o di quote societarie e sui titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni acquisiti a partire dal 1° gennaio 2026. Relativamente al computo, la norma richiedeva l'applicazione del metodo FIFO (First In First Out), il quale considera cedute per prime le partecipazioni acquistate in data più remota. L'adozione del metodo FIFO consentiva di evitare una penalizzazione per gli acquisti di partecipazioni di una stessa società avvenuti in momenti differenti, alcuni dei quali avvenuti entro il 31 dicembre 2025. Così

facendo, il legislatore consentiva di disporre del beneficio PEX originario per le quote detenute in portafoglio prima della riforma.

Il requisito si sostanzava in una doppia condizione denominata “regime delle partecipazioni minime”. Al fine di beneficiare dell’esenzione pari al 95%, si richiedeva che la plusvalenza fosse originata alternativamente da:

- Una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%
- Una partecipazione con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro

Con partecipazione diretta al capitale si intende sia l’insieme di partecipazioni detenute direttamente tramite iscrizione nel libro soci della società, sia l’insieme di partecipazioni detenute indirettamente per effetto del controllo esercitato su società interposte, tenuto conto dell’effetto di moltiplicativo della catena del controllo.

Il parametro del valore fiscale, al contrario, è riferito esclusivamente ai soli investimenti diretti, escludendo dal computo le partecipazioni detenute indirettamente. Tale valore viene determinato sulla base del costo fiscalmente riconosciuto ai sensi articolo 110 Tuir, al quale devono essere aggiunti versamenti a fondo perduto, le rinunce ai crediti da parte dei soci, gli aumenti gratuiti di capitale e altre operazioni che comportano una modifica del valore della partecipazione. Potrebbero rilevare anche eventuali leggi speciali che consentono la rideterminazione del costo fiscale.

In entrambe le casistiche, ai fini della sussistenza dei requisiti, si rendeva necessario considerare la partecipazione complessivamente detenuta alla data della cessione, indipendentemente dalla quota partecipativa oggetto di cessione.⁵⁵

A seguito delle criticità sollevate dalla dottrina, il Governo è stato indotto all’abrogazione della disposizione recentemente introdotta, con conseguente ripristino della disciplina originaria del regime PEX. Nello specifico, la dottrina

⁵⁵ Claudio Sabbatini, Alessandro Sacrestano “*Participation exemption: abrogata la stretta della legge di Bilancio 2026*” - Il sole 24Ore

aveva fatto emergere cinque principali profili di criticità riguardanti i seguenti aspetti:

1. Le soglie di rilevanza
2. La detenzione indiretta
3. Il coordinamento dei criteri LIFO e FIFO
4. La rilevanza della soglia al momento della cessione.

Una prima questione posta all'attenzione del legislatore, atteneva alla determinazione delle soglie in presenza di partecipazioni emesse da una stessa società rappresentanti categorie diverse. Il dubbio interpretativo veniva intensificato qualora il raggiungimento della soglia fosse condizionato dall'aggregazione di partecipazioni azionari e strumenti finanziari partecipativi. In mancanza di una chiara precisazione normativa, la dottrina ha adottato un approccio unitario, considerando congiuntamente tutti gli strumenti partecipativi emessi da una stessa società, nonostante la presenza di caratteristiche differenti. Tale interpretazione risultava coerente con la ratio di introduzione della riforma, la quale intendeva circoscrivere il vantaggio dell'esenzione alle partecipazioni e ai titoli economicamente rilevanti.⁵⁶

Un secondo aspetto approfondito ha riguardato la definizione di “detenzione indiretta”, specificando una lacuna normativa. Infatti, occorre chiarire se limitarsi solamente alla fattispecie dettata dall'articolo 2359 c.c., oppure se ricomprendere gli investimenti detenuti tramite altre società del gruppo, di cui non era detenuto il controllo. In aggiunta, in caso di presenza nella catena partecipativa di società di persone, risultava necessario precisare se le rispettive quote fossero da considerare nel computo totale, in quanto predetta forma societaria non possiede nella sua struttura organizzativa un organo che consenta di individuare la presenza di controllo. L'orientamento interpretativo proposto, in linea con la ratio della disposizione, che identificava come controllo la capacità di incidenza sulla

⁵⁶<https://www.dirittobancario.it/art/il-nuovo-regime-di-dividendi-e-capital-gain/>

distribuzione dei dividendi, assorbiva all'interno degli investimenti indiretti anche le quote detenute in società di persone, individuando come fattore determinante per identificare la presenza di controllo la maggioranza deliberativa nei processi decisionali operativi.

Inoltre, si rendeva necessario un coordinamento delle metodologie LIFO e FIFO, attraverso un'armonizzazione delle finalità dei metodi, i quali seguono una logica opposta. In tale scenario, la dottrina aveva suggerito una metodologia gerarchica con successione logica: dapprima doveva essere applicato il metodo FIFO per individuare il paniere di partecipazioni idonee all'esenzione, e successivamente applicare il requisito LIFO per la verifica del rispetto del requisito dell'holding period.

Infine, un ultimo aspetto critico risiedeva nella determinazione della soglia sussistente al momento di ogni singola cessione. L'impostazione prevista dal legislatore generava un'ingiustificata disparità di trattamento tra le dismissioni totali e le dismissioni frazionate di uno stesso investimento considerato rilevante. Infatti, in quest'ultimo caso, solo una parte delle dismissioni avrebbe avuto accesso al regime di esenzione: la contrazione della quota posseduta, o del valore fiscale derivante dai primi realizzi avrebbe impedito il raggiungimento dei requisiti minimi alle frazioni successive, precludendo l'applicazione del beneficio. Un simile meccanismo risultava contrastante con la ratio della norma, la quale mirava a premiare la natura rilevante dell'investimento originario,⁵⁷ e a limitare attività di pianificazione fiscale che sfruttavano l'agevolazione per partecipazioni prive di sostanza economica, con il solo fine di ottenere un beneficio in termini fiscali.

L'eventuale mantenimento di quanto modificato dalla Legge di Bilancio 2026, avrebbe generato diverse ripercussioni critiche, sia sulle operazioni di scambio sul mercato, sia sulla disponibilità di cassa delle società. In primo luogo, la restrizione

⁵⁷ Claudio Sabbatini, Alessandro Sacrestano *"Participation exemption: abrogata la stretta della legge di Bilancio 2026"* - Il sole 24Ore

apportata avrebbe condizionato le operazioni di investimento, vincolandole ad una pianificazione volta a considerare il rischio di perdita dell'esenzione, con possibili effetti rilevanti sulla convenienza economica complessiva dell'operazione.⁵⁸ Tale scenario sarebbe risultato contrastante rispetto alla ratio fondante dell'istituto, volto a garantire la mobilità dei capitali e attrarre investimenti.

Sotto il profilo finanziario la limitazione del beneficio PEX avrebbe inciso direttamente sulla disponibilità di cassa societaria. La previsione di un ulteriore debito tributario in mancanza del raggiungimento delle soglie minime di partecipazione avrebbe drenato risorse immediate, sottraendo liquidità alla gestione operativa.

Infine, la tassazione della plusvalenza avrebbe riproposto il problema della doppia imposizione, con impatto negativo diretto sulla redditività finale del disinvestimento. In definitiva, l'abrogazione delle restrizioni e il ripristino dei requisiti originari, ristabiliscono un quadro favorevole alla competitività delle imprese.

⁵⁸ <https://www.tlffassociati.it/pex-a-maglie-strette-la-nuova-selettivita-dellesenzione-sulle-plusvalenze/>

4) Il regime fiscale delle operazioni straordinarie

4.1) La cessione d'azienda e di ramo d'azienda

Completata l'analisi delle novità normative in materia di plusvalenze fiscali, e delle motivazioni che hanno portato la stesura della riforma, risulta fondamentale soffermarsi sull'implicazione della nuova legge sulle operazioni straordinarie. La nuova disciplina conferma il vantaggio della rateizzazione per determinate tipologie di operazioni, in particolare per la cessione d'azienda e di ramo d'azienda.

La cessione d'azienda, o di ramo d'azienda, si sostanzia nell'atto di trasferimento della totalità del complesso di beni aziendali, o di una parte di essa, a fronte di un corrispettivo, solitamente in denaro, o talvolta in natura. L'operazione di vendita si realizza tramite la stipula di un contratto, solitamente redatto in forma scritta, tra le parti interessate, le quali regolano le condizioni secondo il principio di autonomia contrattuale. La definizione di ciò che può essere considerato azienda, o di ramo d'azienda, si basa sulla definizione indicata dall'articolo 2555 del c.c., secondo cui si considera azienda *“il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività d'impresa”*⁵⁹. In particolare, ai fini della corretta qualificazione di ramo d'azienda, è necessario identificare se:

- È presente una capacità autonomia finanziaria e operativa
- Il suo funzionamento è equiparabile al funzionamento di una realtà aziendale integrata.

Poiché la normativa non detta una definizione univoca di ramo d'azienda, la sua qualificazione dipende pertanto dall'analisi specifica della singola operazione e dal settore di riferimento.

⁵⁹ <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-viii/capo-i/art2555.html>

La corretta identificazione dell'operazione di cessione d'azienda o ramo d'azienda assume rilievo essenziale per la distinzione dell'operazione dalla mera cessione di una pluralità di beni, non caratterizzata da vincoli di unitarietà e autonomia. Infatti, in assenza di tali caratteristiche, viene meno il presupposto per l'applicazione della disciplina specifica, con conseguenti implicazioni fiscali. La principale implicazione a livello fiscale risiede nelle casistiche di attività di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, che ha poteri di riqualifica dei negozi giuridici in base alla loro sostanza economica. Qualora l'Agenzia delle Entrate dovesse riqualificare un'operazione da cessione di ramo d'azienda ad alienazione di una pluralità di beni, il contribuente decadrebbe dal beneficio della rateizzazione, con conseguenti impatti sul cash flow disponibile. Ricade, pertanto, sul contribuente, l'onere probatorio circa la sussistenza dei requisiti essenziali per confermare la natura straordinaria dell'operazione.

La cessione d'azienda è soggetta al pagamento di imposte dirette, quali IPERF e IRES, a seconda della natura del soggetto cedente, e al pagamento dell'imposta indiretta di registro. In tema di imposte dirette, la tassazione avviene solamente se il cedente ottiene un margine positivo dall'atto di cessione, realizzando una plusvalenza, derivante dalla differenza tra il prezzo applicato e il patrimonio netto espresso al costo fiscalmente riconosciuto, pari al costo non ammortizzato dei beni che compongono il patrimonio aziendale. La tassazione può avvenire secondo quattro regimi alternativi previsti dalla normativa tributaria, la cui applicazione è subordinata alla sussistenza o meno di due determinanti: la caratterizzazione soggettiva del cedente e il periodo di possesso dell'azienda. Per caratterizzazione soggettiva si intende la qualifica fiscale ricoperta dal soggetto cedente al momento del perfezionamento dell'operazione, ovvero se l'operazione avviene in regime d'impresa oppure se si determina la perdita della qualifica di imprenditore. Per periodo di possesso si intende l'arco temporale che intercorre tra la costituzione o l'acquisizione di un'azienda, durante il quale un soggetto detiene la proprietà, fino al momento di disinvestimento.

La combinazione dei parametri sopra descritti determina l'accesso a tre alternative:

- regime di tassazione ordinario
- regime di tassazione separata
- regime di tassazione rateale

Il regime ordinario prevede l'applicazione dell'aliquota IRES, pari al 24%, oppure l'applicazione dello scaglione IRPEF di riferimento sulla totalità della plusvalenza realizzata nell'anno di cessione. Si tratta dell'unico regime applicabile nelle casistiche di periodo di possesso della società commerciale inferiore a tre anni e di perdita della qualifica di imprenditore individuale a seguito dell'operazione di alienazione. In sostanza è l'unico regime applicabile in assenza di soddisfacimento dei requisiti necessari all'accesso ai regimi alternativi agevolati, i quali sono spiegati di seguito. La sua adozione può risultare vantaggiosa nelle casistiche di presenza di perdite pregresse da portare in compensazione. In questo modo si realizza il meccanismo tramite cui due poste di segno opposto, tramite somma algebrica, si riducono o annullano con conseguente riduzione o eliminazione dell'imposta corrispondente.

Il regime di tassazione separata consente all'imprenditore individuale (persona fisica) di tassare la plusvalenza realizzata separatamente dalle altre componenti positive di reddito. L'imposta è determinata applicando all'ammontare di plusvalenza conseguita l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati conseguiti o imputati. In sostanza si applica l'aliquota media IRPEF degli ultimi due anni. Per l'accesso al regime di agevolazione sono necessari l'esercizio di attività commerciale d'impresa, e il possesso ininterrotto dell'azienda per un periodo pari ad almeno cinque anni al momento della cessione, che deve necessariamente avvenire a titolo oneroso. È invece irrilevante la permanenza della qualifica di imprenditore. Trattandosi di un regime opzionale e facoltativo, la sua efficacia è condizionata alla manifestazione di volontà del contribuente stesso, che deve avvenire in sede di dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di realizzo

della plusvalenza. Tale istituto rappresenta uno strumento di ottimizzazione fiscale ai fini della tutela del patrimonio del cedente. L'obiettivo principale consiste nel garantire un lecito risparmio fiscale, attraverso la neutralizzazione di un possibile salto d'aliquota e prevenendo il fenomeno di un carico fiscale distorsivo derivante dal realizzo di plusvalenze.

Il regime di rateizzazione permette di suddividere la plusvalenza in cinque quote costanti a partire dall'anno di realizzo e nei successivi quattro. Tale facoltà è riconosciuta sia alle persone giuridiche (società) sia all'imprenditore individuale persona fisica, che a seguito della cessione non perde la qualifica di imprenditore. Il presupposto oggettivo previsto per entrambi i soggetti ai fini dell'accesso all'agevolazione è il possesso minimo ininterrotto di tre anni dell'azienda oggetto di cessione. Analogamente alla tassazione separata, il regime ha natura opzionale, per cui per poterne usufruire è necessario effettuarne richiesta in sede di dichiarazione dei redditi, pena la tassazione integrale nell'anno di realizzo.

Come già descritto, l'agevolazione, dal periodo di imposta 2026, viene circoscritta limitate tipologie di operazioni, tra cui la cessione d'azienda. La ragione principale risiede nella volontà del legislatore di non ostacolare le operazioni di trasferimenti aziendali. La facoltà di rateizzazione consente infatti di suddividere il carico fiscale nel corso del tempo, garantendo una maggiore disponibilità di risorse finanziarie utili a poter effettuare nuovi investimenti. Al contrario, una tassazione integrale immediata avrebbe potuto comportare un eccessivo squilibrio finanziario⁶⁰, con conseguenti ripercussioni negative, sia sul singolo contribuente sia a livello economico aggregato. In questa prospettiva, è essenziale preservare il regime agevolativo per sostenere la competitività e la crescita economica. Le operazioni di riorganizzazione aziendale, infatti, permettono una migliore allocazione delle risorse, tramite cui è possibile ottenere un miglioramento dell'efficienza

⁶⁰ <https://www.mysolution.it/fisco/informazioni/news/2026/01/05/plusva/>

produttiva. Una maggiore efficienza operativa si traduce in termini di maggiore reddito, e quindi, indirettamente, anche di conseguenti maggiori entrate fiscali.

La norma in esame, attraverso l'imposizione del periodo minimo di possesso, limita l'accesso all'agevolazione alle sole operazioni frutto di investimenti solidi e duraturi nel tempo, con finalità di effettiva riorganizzazione aziendale. Così facendo, il legislatore intende agevolare le realtà il cui maggior valore realizzato deriva da investimenti effettuati sul processo produttivo e una gestione continuativa protratta nel lungo termine. Restano invece escluse tutte le operazioni aventi finalità meramente speculative, e non economiche.⁶¹

In definitiva, il quadro normativo, con riguardo alla cessione d'azienda e di ramo d'azienda, risulta invariato, confermando la volontà del legislatore di tutelare l'integrità finanziaria delle imprese che affrontano processi di riassetto strategico. In questo modo si evita che un prelievo fiscale immediato possa drenare liquidità utile al reinvestimento produttivo.

4.2) Il regime di neutralità fiscale, articoli 176 e 178 Tuir

Esaurita l'analisi degli aspetti fiscali riguardanti la cessione d'azienda, il presente capitolo si occupa di esaminare un ulteriore regime, denominato di neutralità fiscale che caratterizza altre operazioni straordinarie, quali conferimento, fusione e scissione. Negli schemi individuati dagli articoli 176 e 178 Tuir la plusvalenza si trasforma in una componente di reddito "latente", ovvero la cui tassazione è rinviata ad un momento successivo della vita dell'impresa. Al fine di comprendere i meccanismi del regime di neutralità fiscale è indispensabile delineare le diverse fattispecie destinatarie della disciplina, in particolare conferimento d'azienda, fusione di società e scissione.

⁶¹ <https://www.fiscooggi.it/portale/-/rateizzazione-delle-plusvalenze>

Il conferimento d'azienda è un'operazione straordinaria, assimilata ad una compravendita, e definita come l'apporto di un'entità produttiva (l'azienda) in una società, che può preesistente oppure di nuova costituzione, in cambio di una partecipazione al suo capitale, tramite quote o azioni. L'operazione coinvolge due soggetti: il soggetto conferente, identificato in una persona fisica imprenditore che effettua l'apporto della propria azienda, e il soggetto conferitario, individuato nella società che emette le quote in cambio dell'apporto. A differenza della cessione, il soggetto conferente riceve come corrispettivo, non una somma di denaro, bensì una quota di proprietà, che consente la partecipazione attiva alle decisioni e alla governance della società conferitaria, attraverso l'esercizio di diritti di voto e il diritto di partecipazioni agli utili.

L'operazione di fusione consiste nell'unione o incorporazione di una o più società, indipendenti o legate da vincoli partecipativi, in un'unica società, di nuova costituzione o preesistente. Specificatamente si ha unione quando la società risultante dalla fusione è una società di nuova costituzione, diversamente si ha incorporazione quando una società preesistente assorbe le altre entità che partecipano all'operazione, permanendo come unico soggetto giuridico. La fusione si realizza mediante l'annullamento delle partecipazioni detenute dalle società incorporante (o fuse) e la contestuale assegnazione di azioni dell'incorporante o della nuova società risultante dall'operazione, secondo un prestabilito rapporto di cambio. Il rapporto di cambio consiste in un coefficiente numerico, derivante dal confronto dei valori unitari delle partecipazioni, quante azioni debbano essere emesse in cambio delle azioni annullate.

La scissione, secondo l'articolo 2506 del c.c.⁶² si attua tramite il trasferimento parziale o integrale del patrimonio di una società, denominata scissa, a favore di una o più società, denominate beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione, con diretta partecipazione al capitale da parte dei soci della società scissa, sulla base di un rapporto di cambio. La scissione può avere ad oggetto non solo una

⁶² <https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-x/sezione-iii/art2506.html>

società, ma anche una partecipazione in un'altra società, un fabbricato o un'azienda o ramo d'azienda. Esistono varie tipologie di scissione:

- scissione totale: la società scissa trasferisce la totalità del suo patrimonio a due o più società beneficiarie, estinguendosi
- scissione parziale: la società scissa trasferisce solamente una parte del proprio patrimonio ad una o più società beneficiarie
- scissione proporzionale: i soci della società scissa partecipano al capitale delle società beneficiarie in proporzione alle percentuali di partecipazioni detenute nella società scissa
- scissione non proporzionale: i soci della società scissa partecipano al capitale delle beneficiarie, detenendo un numero di quote o azioni che non corrispondono alla percentuale di capitale originariamente detenuto nella scissa.

Un'ulteriore particolare tipologia di scissione è individuata nella scissione mediante scorporo, secondo cui una società assegna parte del suo patrimonio ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote. In questo modo si consente una diretta assegnazione di una parte dei beni della scissa ad una nuova società beneficiaria il cui capitale viene attribuito integralmente alla scissa stessa, che svolge la funzione di holding. Questa operazione, di fatto può rappresentare un'alternativa strategica al conferimento, permettendo di ottimizzare l'assetto proprietario attraverso la separazione degli asset.

Definite le modalità attraverso cui si realizzano le operazioni soggette alla disciplina degli articoli 176 e 178 del Tuir, occorre analizzare nel dettaglio il principio di neutralità fiscale. Tale regime prevede l'irrilevanza della plusvalenza (o minusvalenza) derivante dall'operazione straordinaria, garantendo che le operazioni di conferimento fusione e scissione non generino imponibile in capo alla società. Tuttavia, l'irrilevanza non risulta essere definitiva, bensì temporanea: il soggetto avente causa (ovvero il conferitario, l'incorporante o la beneficiaria)

secondo la normativa, eredita i valori fiscalmente riconosciuti al dante causa, subentrando nella sua posizione fiscale, indipendentemente da eventuali maggiori valori contabilizzati a seguito dell'operazione. Ne consegue che eventuali eccedenze derivanti da rivalutazioni degli asset trasferiti non abbiano alcun riconoscimento fiscale, impedendone la deduzione della relativa quota di ammortamento. Inoltre, in sede di realizzo degli asset trasferiti, il calcolo della plusvalenza avverrà prendendo come valore di riferimento, non il costo non ammortizzato, quanto piuttosto il valore fiscale ereditato dall'operazione straordinaria. Questo meccanismo consente di evitare che si verifichino salti d'imposta, fenomeno che si manifesterebbe qualora un componente positivo non tassato generasse successivamente componenti negativi deducibili in capo ad un altro soggetto.

Il regime di neutralità genera quindi un beneficio immediato per il dante causa, consistente in una mancata tassazione della plusvalenza, che rimane latente fino al verificarsi di un'operazione di dismissione. Il vantaggio si esaurisce a seguito della cessione delle partecipazioni, poiché il costo fiscale ereditato dall'avente causa si trasmette anche sui titoli ricevuti, con conseguente determinazione di una plusvalenza più elevata. Tuttavia, il vantaggio di irrilevanza fiscale permane qualora ricorrano i presupposti PEX, tramite cui è possibile accedere ad un'esenzione quasi totale.

Specularmente, la controparte dell'operazione subisce l'indeducibilità dei maggiori valori iscritti in bilancio, i quali pur rappresentano il costo economico dell'operazione, non ottengono un riconoscimento fiscale, risultano indeducibili. Si configura così un disallineamento tra valori contabili e valori fiscali, più comunemente definito "doppio binario", che comporta lo stanziamento di passività per imposte differite.

Tale regime, ai sensi dell'articolo 178 Tuir, trova applicazione anche nell'ambito delle operazioni transfrontaliere, a condizione della ricorrenza di tre presupposti:

- la società conferita, incorporata o scissa è una società comunitaria
- la società conferitaria, incorporante o beneficiaria risiede in un altro stato dell'Unione Europea
- almeno uno dei due soggetti coinvolti nello scambio è fiscalmente residente in Italia.

Illustrati i presupposti generali del regime, si procede all'esame distinto degli effetti specifici derivanti dalle operazioni di fusione e scissione. L'intervento del legislatore si articola attorno a tre principali direttrici, volte a garantire la continuità dei rapporti d'imposta e alla prevenzione di fenomeni elusivi.

Il primo profilo concerne la protezione del gettito, attraverso la tutela delle riserve in sospensione d'imposta. Il fisco impone l'obbligo di ricostituzione di riserve di rivalutazione, per assicurarne la futura tassazione. L'obbligo di ricostituzione deriva dalla possibilità di rischio di scomparsa delle poste citate a seguito delle operazioni di fusione e scissione, con conseguente perdita di potenziali entrate.

Sotto un secondo profilo, la disciplina si sofferma sul contrasto all'abuso delle perdite fiscali, introducendo una rigorosa normativa finalizzata ad ostacolare il fenomeno del commercio delle cosiddette "bare fiscali", fenomeno consistente nel trasferimento di perdite realizzate da soggetti non operativi a soggetti operativi, con il solo fine di ottenere vantaggi fiscali. A tal fine, la deducibilità delle perdite è vincolata al rispetto di determinati valori legati ad indicatori di operatività. Inoltre, è previsto un limite massimo ammesso in deduzione, pari al patrimonio netto della società risultante dalla fusione e delle società risultanti dalla scissione, determinato da una relazione giurata di stima a cura di un esperto esterno. In assenza della relazione giurata di stima è consentito il riporto nei limiti del valore netto contabile al netto dei conferimenti e dei versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi. Questi limiti e condizioni non si applicano qualora le operazioni si verifichino all'interno dello stesso gruppo, per cui la legge prevede la libera trasferibilità delle perdite infragruppo.

Un ultimo aspetto rilevante attiene al passaggio di posizioni soggettive, intese come l'insieme di ogni situazione giuridica passiva generata dalla normativa delle imposte dirette. Tali posizioni possono essere distinte tra quelle direttamente connesse con gli asset e quelle riguardanti la società nel suo complesso. Con riguardo alle posizioni soggettive riferite all'intero complesso aziendale, la disciplina prevede che, in sede di fusione, vengano trasferite alla società risultante dalla fusione, mentre nel quadro di una scissione, tali posizioni vengono traslate solo parzialmente, venendo ripartite pro-quota tra la società scissa e le beneficiarie secondo criteri di proporzionalità.

Recentemente, il suddetto quadro normativo ha subito un'evoluzione, introdotta dalla legge 192/2025, la quale prevede l'esclusione, per le sole scissioni mediante scorporo, dall'applicazione delle discipline vincolanti in materia di riserve in sospensione d'imposta e di riporto delle perdite fiscali.⁶³

Parallelamente alla gestione di tali componenti, l'ordinamento affronta la tematica dei maggiori valori contabili iscritti in bilancio rispetto ai costi fiscalmente riconosciuti. Con l'obiettivo di mitigare gli effetti derivanti dal "doppio binario", la normativa fiscale ha introdotto la possibilità, su richiesta del contribuente, effettuata in sede di dichiarazione dei redditi entro il secondo periodo d'imposta successivo al completamento dell'operazione straordinaria, di adottare due diversi regimi alternativi volti ad eliminare il disallineamento presente tra valori fiscali e valori contabili. Entrambi i regimi vengono definiti "di affrancamento", e prevedono il pagamento di un'imposta sostitutiva sull'ammontare del disallineamento. Per accedere all'opzione di riconoscimento dei maggiori valori contabili, è necessario che i beni su cui è effettuato il riallineamento siano detenuti per almeno quattro periodi di imposta successivi alla richiesta presentata in sede di dichiarazione (periodo di lock up). L'adozione di questi regimi può risultare efficace principalmente in presenza di utili consistenti, poiché consentono l'abbattimento della base imponibile. Al contrario, in contesti di perdita o per beni

⁶³ Roberto Lugano *"Il Fisco regola la scissione con scorporo"* - Il Sole 24Ore

a lento ammortamento, il beneficio si riduce sensibilmente a causa della distribuzione dei costi su un arco temporale esteso.

La prima modalità di affrancamento richiede il versamento, in tre rate annuali, di un'imposta progressiva commisurata all'ammontare oggetto riallineamento. Le aliquote previste pari al:

- 12% fino a cinque milioni di euro
- 14% per importi compresi tra i cinque e i dieci milioni di euro
- 16% per importi superiori ai dieci milioni di euro

Il contribuente ha facoltà di scelta di effettuare un affrancamento totale, oppure parziale, purché ne sia data indicazione. L'affrancamento parziale può essere applicato limitatamente agli elementi iscritti nell'attivo immobilizzato. Nello specifico, per le immobilizzazioni immateriali è concessa la massima discrezionalità circa i beni e l'entità del valore da riallineare, per contro, per le immobilizzazioni materiali l'allineamento deve ricomprendere necessariamente tutti i cespiti rientranti nella medesima categoria di beni.

La seconda modalità di affrancamento, introdotta nel 2008 tramite il decreto anticrisi, prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva proporzionale di aliquota pari al 16%, da effettuarsi in un'unica soluzione. Questa procedura è ammessa solo per determinate tipologie di beni, in particolare: avviamento, marchi, altre attività immateriali, partecipazioni di controllo e beni immobili.⁶⁴ A differenza della precedente misura, questo schema garantisce un beneficio superiore grazie alla possibilità di ridurre il tempo necessario per il recupero dei costi mediante periodi di ammortamento ridotti, risultando particolarmente vantaggioso in presenza di utili elevati.

64

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={FE1CB0CF-7BC9-4320-B3B4-7A0058B76729}&codiceOrdinamento=000000>

Oltre alle fattispecie citate, il quadro delle operazioni straordinarie include il conferimento di partecipazioni, fattispecie in cui la conferitaria ottiene, mediante il conferimento di partecipazioni in una società terza, il controllo di quest'ultima. Tale istituto è caratterizzato da un peculiare regime fiscale, volto a escludere la rilevanza delle plusvalenze ai fini del reddito d'impresa, definito dall'articolo 175 Tuir e denominato "realizzo controllato".

Il realizzo controllato, (o neutralità indotta) rappresenta una deroga alla regola ordinaria del conferimento, ed è applicabile solamente alle operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo, collegamento o qualificate, effettuate tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali. Secondo la deroga prevista dall'articolo 175 del Tuir⁶⁵ si considera valore di realizzo (derivante dall'operazione di conferimento) il valore delle partecipazioni che sono ricevute in cambio dell'oggetto conferito nelle scritture contabili del soggetto conferente, o se superiore, quello attribuito alle partecipazioni che sono conferite nelle scritture del soggetto conferitario. A differenza del conferimento d'azienda, la presente fattispecie è configurata come un'operazione realizzativa, il cui realizzo è vincolato dal recepimento contabile di entrambi i soggetti coinvolti: qualora conferente e conferitario recepiscano le partecipazioni nei rispettivi bilanci ai medesimi valori d'iscrizione, non si verifica alcun realizzo imponibile. Diversamente, l'iscrizione da parte del conferente o del conferitario di un valore contabile superiore genera una plusvalenza, potenzialmente soggetta al regime di Participation Exemption. Occorre evidenziare che, in questa ipotesi non trova applicazione né la successione nel costo fiscale né nelle posizioni soggettive. Sul fronte delle componenti negative, l'eventuale minusvalenza derivante dall'operazione assume rilevanza fiscale per il conferente, nei limi della differenza

⁶⁵ https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-iii/capo-iii/art175.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=n_av_art_prec_top

tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto, soltanto se dotata di natura effettiva, e non meramente contabile.

Il regime del realizzo controllato trova applicazione, ai sensi dell'articolo 177 del Tuir, anche nelle ipotesi di scambio di partecipazioni, estendendo tale beneficio, a seguito di recenti aggiornamenti legislativi, alle partecipazioni in società non residenti uniformandone il trattamento fiscale.

Conclusa l'analisi dei profili normativi e delle peculiarità procedurali delle singole operazioni straordinarie, si rende necessario un confronto sistematico tra cessione d'azienda e conferimento d'azienda. Le due operazioni, pur condividendo la medesima ratio economica basata sul trasferimento di asset, divergono sensibilmente sul piano formale. Tale divergenza formale genera riflessi fiscali e giuridici differenti, orientando la scelta verso l'istituto che risulta più coerente finalità strategiche perseguite dalle parti interessate.

La cessione d'azienda rappresenta la soluzione più idonea alla fuoriuscita definitiva dal capitale, poiché determina la perdita del controllo gestionale a fronte del conseguimento di un corrispettivo monetario, consentendo la liquidazione immediata e integrale del valore del complesso aziendale. Sotto il profilo fiscale, l'operazione assume particolare efficienza in due scenari: nell'ipotesi di realizzo di una minusvalenza, deducibile ai fini IRES o nel caso in cui la società cedente disponga di perdite pregresse. In quest'ultima circostanza a componente positiva di reddito (plusvalenza) viene compensata con le eccedenze negative pregresse, minimizzando l'impatto fiscale del disinvestimento.

Il conferimento d'azienda, al contrario, si qualifica come l'istituto più idoneo per le riorganizzazioni societarie che non prevedono l'estinzione del legame con l'investimento originario. L'operazione, infatti, garantisce il mantenimento di una presenza nel capitale aziendale mediante le partecipazioni ricevute, operando una riclassificazione della natura dell'investimento da operativa a finanziaria. Si realizza così una mutazione qualitativa dell'investimento, che comporta il

vantaggio di una maggiore flessibilità temporale e strategica nella liquidazione degli asset, attraverso una pianificazione ottimale del disinvestimento in funzione della convenienza fiscale. Sotto il profilo tributario, il vantaggio principale risiede nel regime di neutralità fiscale, che consente di differire la tassazione delle plusvalenze latenti. Tale differimento agisce come un'importante leva finanziaria, favorendo il reinvestimento integrale delle risorse senza subire erosione fiscale immediata. Inoltre, è prevista la possibilità, in caso di successiva vendita delle partecipazioni, di usufruire del regime PEX, per cui la scelta di effettuare un conferimento d'azienda risulta più idonea in ottica dell'ottenimento di un'ottimizzazione dal punto di vista fiscale.⁶⁶

In ultima analisi, è possibile configurare un'operazione ibrida, consistente nel conferimento d'azienda finalizzato alla successiva e immediata cessione delle partecipazioni acquisite. Questo schema negoziale, espressamente ammesso dall'ordinamento, costituisce una forma di pianificazione fiscale legittima volta a ottimizzare l'imposizione sulle plusvalenze, attraverso la trasformazione di una vendita di asset (asset deal) in una cessione di partecipazioni (share deal). Tale schema consente al conferente-alienante di attuare la liquidazione definitiva dell'asset beneficiando del regime PEX, ottenendo una quasi completa detassazione della plusvalenza realizzata.⁶⁷

Il profilo fiscale assume dunque una rilevanza centrale nelle valutazioni di convenienza economica delle operazioni di riorganizzazione aziendale, orientando la scelta verso schemi negoziali che garantiscano la massima ottimizzazione dell'impatto tributario.

⁶⁶ [https://www.patore.it/conferimento-azienda-funzionamento-implicazioni-fiscali/#fiscalita-conferimento](https://www.paratore.it/conferimento-azienda-funzionamento-implicazioni-fiscali/#fiscalita-conferimento)

⁶⁷ <https://fiscomania.com/conferimento-di-azienda-cessione/#vantaggi-e-svantaggi-per-le-parti>

4.3) Impatti di bilancio

L'attuazione di operazioni straordinarie comporta la gestione degli effetti fiscali all'interno del bilancio, ai fini del rispetto dei criteri di redazione dell'informativa contabile dettati dalla normativa civilistica. La normativa, in materia contabile, impone la rilevazione dei componenti positivi e negativi di reddito, nonché delle correlate posizioni patrimoniali, in stretta osservanza del principio della competenza economica. Tale obbligo si estende alla fiscalità d'impresa, imponendo che l'onere tributario sia correlato ai ricavi e ai costi del medesimo periodo amministrativo, in quanto le imposte rappresentano oneri sostenuti dall'impresa.

In particolare, si genera un tema di fiscalità differita, aspetto regolato dall'OIC 25⁶⁸, denominato “imposte sul reddito”, il quale si occupa di definire criteri comuni per la corretta rilevazione e classificazione delle voci riguardanti le imposte sul reddito. Con il termine “fiscalità differita”, il principio contabile intende identificare l'insieme delle voci di bilancio generate dal disallineamento esistente tra normativa civilistica e tributaria. La fiscalità differita si compone principalmente di due voci: passività per imposte differite e attività per imposte anticipate. Le prime rappresentano *“gli ammontari delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili”*; d'altra parte, le attività per imposte anticipate sono definite come *“gli ammontari delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali.”* In sostanza:

- le imposte anticipate sono imposte esigibili anticipatamente rispetto alla maturazione economica dei costi correlati.
- le imposte differite identificano oneri tributari di competenza del periodo attuale, il cui assolvimento finanziario è rinviato ai periodi successivi.⁶⁹ In

⁶⁸ <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2026/01/2016-12-OIC-25-Imposte-sul-reddito.pdf>

⁶⁹ “Fiscalità differita: profili civilistici” -Il Sole 24Ore

altri termini, le imposte sono civilisticamente di competenza dell'esercizio, ma non lo sono per l'Amministrazione Finanziaria, che le rinvia ad un momento futuro

Le voci di bilancio relative alla fiscalità differita generano movimentazioni sia a livello di stato patrimoniale sia a livello di conto economico. Di seguito si presenta una tabella di sintesi:

Area di bilancio	Voce	Contenuto
STATO PATR. (ATTIVO)	C.II.5-ter "Imposte anticipate"	Attività derivanti da differenze temporanee deducibili o dal riporto a nuovo di perdite fiscali (tax asset).
STATO PATR. (PASSIVO)	B.2 "Fondi per imposte, anche differite"	Passività per imposte probabili e passività per imposte differite (differenze temporanee imponibili).
CONTO ECONOMICO	20-b) "Imposte relative a esercizi precedenti"	Sopravvenienze passive derivanti da accertamenti, rettifiche o chiusura di contenziosi relativi ad annualità passate.
CONTO ECONOMICO	20-c) "Imposte differite e anticipate"	Saldo tra accantonamenti/utilizzi del fondo imposte differite e iscrizioni/utilizzi delle attività per imposte anticipate.

Nelle operazioni straordinarie il trattamento contabile della fiscalità differita diverge a seconda della tipologia di operazione e dal regime fiscale applicabile.

Con riferimento alla cessione d'azienda, l'accesso all'opzione di rateizzazione determina una differenza temporanea tra l'utile di bilancio e il reddito imponibile, che comporta l'iscrizione di imposte differite passive. Questa tipologia di imposte deve essere obbligatoriamente iscritta nel passivo dello stato patrimoniale nella voce B2 "Fondo per imposte, anche differite". L'ammontare dell'accantonamento, calcolato sulla base dell'aliquota in vigore nell'esercizio di versamento della differenza temporanea, è pari, nell'anno di realizzo della plusvalenza, ai 4/5

dell'imposta totale dovuta. Il restante quinto viene iscritto tra le voci di debito del passivo dello stato patrimoniale, in particolare all'interno della voce D12 "Debiti tributari". Allo stesso modo, le movimentazioni contabili si riflettono anche all'interno della voce 20 del conto economico, ripartendosi tra la componente corrente e quella differita. La sottovoce relativa alle imposte correnti accoglie l'onere tributario immediatamente esigibile come contropartita della voce D12 del passivo; simultaneamente la sottovoce delle imposte differite indica la quota destinata a tassazione successiva iscritta in contropartita del "Fondo per imposte anche differite". Al contrario, nelle ipotesi di tassazione integrale, la componente tributaria genera un impatto immediato e totale sia sul patrimonio che sul reddito d'esercizio. Contabilmente si procede alla registrazione dell'intero ammontare del debito alla voce D12 dello stato patrimoniale e del rispettivo costo all'interno della voce 20, sottovoce "imposte correnti" nel conto economico.

Diversamente, in merito alle operazioni che prevedono l'applicazione del regime di neutralità fiscale, le movimentazioni contabili riferite al tema della fiscalità differita si riflettono solo all'interno dello stato patrimoniale. In particolare, il soggetto avente causa è tenuto all'iscrizione, all'interno della voce B2 del passivo, delle imposte latenti calcolate sul differenziale positivo tra i nuovi valori contabili e i valori fiscalmente riconosciuti, in virtù dell'aliquota IRES applicabile al momento del realizzo dell'operazione. L'iscrizione di imposte differite determina un disallineamento tra le poste dell'attivo e del passivo patrimoniale, imponendo un intervento di compensazione. A tal fine, si profilano due percorsi alternativi, la cui scelta è subordinata alla natura della posta residua coinvolta, la quale funge da variabile determinante per la corretta allocazione della contropartita. Qualora le operazioni di fusione per incorporazione e scissione siano caratterizzate dalla presenza di disavanzi⁷⁰, da annullamento o da concambio, la necessità di riflettere la fiscalità latente conduce all'applicazione del cosiddetto "cross-up"

⁷⁰ Un disavanzo è la differenza contabile positiva che emerge dal confronto di valori di natura differente: l'aumento del capitale a seguito dell'operazione (valore economico) e il valore netto contabile della società fusa, incorporata o scissa.

dell'avviamento, procedimento contabile che prevede imputazione dell'ammontare delle imposte differite passive a diretto incremento della posta dell'attivo dedicata all'avviamento. È importante precisare che quest'ultima voce costituisce un'eccezione alla regola generale, in quanto non dovrà essere calcolata alcuna ulteriore quota di fiscalità differita. Lo stesso procedimento viene applicato anche nelle casistiche di conferimento d'azienda. Per contro, questo meccanismo non trova alcun riscontro nelle casistiche caratterizzate dalla presenza di un avanzo da fusione o scissione, indipendentemente dalla sua genesi di annullamento o da concambio. Ciò si giustifica in virtù della differente natura contabile dell'avanzo⁷¹, configurabile in una riserva di patrimonio netto o, in un fondo rischi, a seconda della funzione ricoperta. Qualora l'avanzo venga allocato tra le riserve di patrimonio netto, sorge l'obbligo di stanziare le imposte differite, le quali vengono sia stanziate all'interno della voce B2 del passivo, sia portate in diminuzione dell'importo stanziato a riserva, al fine di garantire il pareggio di bilancio.⁷² Al contrario, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, non risulta invece soggetto a tassazione l'avanzo attribuito a fondo per rischi e oneri⁷³.

La normativa tributaria, come già analizzato precedentemente, prevede la possibilità di eliminare il disallineamento di valori tra normativa civilistica e fiscale, tramite l'assolvimento di un'imposta sostitutiva in regime di affrancamento. A livello contabile, l'applicazione del regime si realizza mediante lo storno del fondo imposte (voce B2) in contropartita a un componente positivo di reddito nella voce 20 del conto economico. Parallelamente, si procede alla rilevazione del costo per l'imposta sostitutiva, all'interno della voce 20 del conto

⁷¹ Un avanzo consiste nella differenza contabile negativa che emerge dal confronto di valori di natura differente: l'aumento del capitale a seguito dell'operazione (valore economico) e il valore netto contabile della società fusa, incorporata o scissa. Può indicare la previsione di perdite future o badwill se iscritto all'interno della voce B "Fondi per rischi e oneri", o può indicare una rivalutazione economica o la formazione di riserve di utili se iscritto come voce di riserva all'interno del patrimonio netto.

⁷² <https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/avanzi-e-disavanzi-fusione-le-riserve-traccia-quadro-rs-AEF379IF>

⁷³ Laura Amborsi "Non è tassabile l'avanzo da fusione" – Il Sole 24Ore

economico (“imposte correnti”) e del rispettivo debito nel passivo dello stato patrimoniale (D12, “debiti tributari”).⁷⁴

In conclusione, in assenza un’operazione di riallineamento, il riassorbimento degli effetti della fiscalità differita avverrà esclusivamente al momento del realizzo dei singoli asset, del complesso aziendale o delle relative partecipazioni. In quest’ultima fattispecie, è necessario ricordare che l’effettivo prelievo tributario non sarà effettuato qualora sussistano i requisiti per l’accesso al regime della Participation Exemption (PEX).

⁷⁴ https://www.bgt-grantthornton.it/globalassets/1.-member-firms/italy-bernoni/articoli/2019/20190307_aspetti_contabili_operazioni_straordinarie.pdf

5) Analisi degli impatti e dei cambiamenti

5.1) Analisi dei cambiamenti e impatto sull'imponibile.

Alla luce dell'esame tecnico svolto nei capitoli precedenti riguardante il quadro normativo di riferimento, questa sezione si occupa di esaminare le evidenze emerse in termini quantitativi, definendo l'impatto numerico complessivo sulla formazione dell'imponibile.

In linea generale, l'impatto più significativo delle recenti riforme si manifesta in sede di alienazione dei cespiti patrimoniali e di immobilizzazioni finanziarie non aventi i requisiti PEX. La soppressione del differimento d'imposta per le plusvalenze comporta una concentrazione del carico fiscale nell'esercizio di realizzo, con un conseguente impatto sulla liquidità aziendale derivante dall'incremento immediato della base imponibile e della relativa obbligazione tributaria. Ciò si traduce nell'impossibilità di modulare l'onere tributario in coerenza con la natura intrinsecamente pluriennale della formazione di tale componente positivo di reddito.

Al fine di illustrare gli effetti delle novità intercorse sull'imponibile, si propone un'analisi comparativa tra un'operazione di dismissione con realizzo di plusvalenza patrimoniale eseguita nel 2025 (sotto il regime della rateizzazione) e la medesima operazione realizzata nel 2026. Si consideri l'operazione di alienazione di un bene strumentale effettuata in regime d'impresa da una società. L'operazione di vendita riguarda un macchinario industriale il cui valore fiscalmente riconosciuto è pari a 50.000 euro. Il prezzo pattuito dalle parti è pari a 100.000 euro. La cessione comporta il realizzo di una plusvalenza di valore pari a 50.000 euro, valore soggetto a tassazione. Qualora l'attività di cessione fosse stata perfezionata entro l'esercizio 2025, la società, soddisfatti i requisiti minimi di possesso, avrebbe potuto beneficiare del frazionamento della tassazione in cinque quote costanti, ottenendo una dilazione dell'imposta totale dovuta, pari a 12.000

euro (24% di 50.000), limitando così l'esborso finanziario a una quota di versamento annuale pari a 2.400 euro. In tale scenario, ipotizzando, per semplicità esplicativa, che l'utile totale fosse pari alla plusvalenza realizzata, il prelievo fiscale dell'anno di realizzo avrebbe inciso in misura contenuta, determinando un reddito netto disponibile di 47.600 euro. Al contrario, l'esecuzione della medesima operazione nel 2026 comporta l'integrale concorso della plusvalenza alla formazione del reddito nell'annualità di cessione. A parità di utile lordo, la tassazione integrale determina una maggiore contrazione del reddito netto disponibile, che a seguito di un assorbimento immediato di risorse pari a 12.000, si attesta ad un valore di 38.000 euro. Il confronto evidenzia come il passaggio al regime di tassazione integrale acceleri l'esigibilità del tributo, determinando un incremento immediato del carico fiscale nell'esercizio di alienazione, nonostante non venga alterato l'ammontare di imposta complessiva.

L'attuale formulazione dell'art. 86 comma 4 del TUIR manifesta i suoi effetti principali in termini di contrazione della liquidità aziendale, con conseguente riduzione delle risorse disponibili per l'autofinanziamento, e penalizzazione dei principali indicatori economico-finanziari necessari per l'accesso a determinate forme di finanziamento. Tale rigidità penalizza soprattutto le imprese industriali e le PMI rendendo il rinnovo degli asset un'operazione finanziariamente gravosa. Particolarmente critico è l'impatto sui contribuenti IRPEF: la concentrazione della plusvalenza in un'unica annualità può causare il salto allo scaglione di reddito superiore, con un aumento dell'imposta più che proporzionale.

Si rende pertanto necessaria una pianificazione temporale delle dismissioni coordinando il momento del realizzo con la struttura dei componenti positivi e negativi di reddito, o considerando la possibilità di raggruppare le dismissioni nella struttura di cessione di ramo d'azienda, al fine di mitigare l'impatto fiscale complessivo dell'esercizio.⁷⁵

⁷⁵ Raffaele Marcello "BILANCIO DI ESERCIZIO 2025 E NOVITÀ FISCALI 2026"

Rimangono escluse dalla stretta normativa le fattispecie in cui la plusvalenza rifletta un valore formatosi in un arco temporale esteso o sia essenziale per la sopravvivenza dell'ente. Nel settore dello sport professionistico la compravendita dei diritti degli atleti è vitale per la sussistenza stessa del business, per cui l'integrità del reddito netto viene tutelata per non pregiudicare l'operatività sul mercato. Analogamente, la conservazione del beneficio quinquennale nelle operazioni di cessione d'azienda e ramo d'azienda mira a favorire le operazioni di riorganizzazione aziendale, riconoscendo la natura pluriennale del maggior valore emerso, generato nel tempo da decisioni di buona governance e dagli investimenti effettuati.

Il riconoscimento della natura aziendale si estende anche alle alienazioni di partecipazioni che riflettono logiche industriali di indirizzo strategico e non meramente speculative, legittimando l'applicazione della PEX. Per converso, le immobilizzazioni finanziarie non rispondenti a tali requisiti decadono da ogni agevolazione, in quanto frequentemente riconducibili a una sfera d'azione prettamente speculativa.

5.2) Tra esigenze di gettito fiscale e di allineamento fiscale

La revisione del regime fiscale delle plusvalenze si inserisce all'interno della programmazione di bilancio per il triennio 2026-2028, il cui principale obiettivo consiste nella necessità di bilanciare il sostegno alla crescita economica con il rigoroso rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dalla nuova governance dell'Unione Europea. In particolare, la legge 199/2025 intende contemperare all'esigenza di stabilizzazione del disavanzo entro i limiti fissati dal Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP), puntando a un indebitamento netto del 2,8% nel 2026, con una traiettoria decrescente fino al 2,3% nel 2028. Al fianco di questa principale funzione, la legge intende proseguire anche un'azione di

sostegno del potere di acquisto delle famiglie e alle imprese, con uno stanziamento di maggiori spese, volte a garantire:

- la riduzione della pressione fiscale sui redditi medio bassi, tramite la riduzione del cuneo fiscale e delle aliquote IRPEF dal 35% al 33% per lo scaglione intermedio
- un maggiore sostegno alle famiglie in termini di protezione sociale, tramite interventi volti al sostegno economico e al sostegno alla genitorialità
- il rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale
- potenziamento degli incentivi per gli investimenti produttivi.

Il perseguimento degli obiettivi di politica sociale nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'UE in materia di deficit strutturale, impone che ogni incremento della spesa pubblica sia sorretto da adeguate coperture finanziarie.⁷⁶ In un contesto in cui i margini di ricorso all'indebitamento sono limitati, il finanziamento delle maggiori spese è subordinato all'incremento delle entrate tributarie (entrate primarie) o a una razionalizzazione della spesa corrente. In questa prospettiva, la strategia di copertura nel triennio 2026-2028 fa ampio ricorso all'anticipazione del gettito fiscale, per un ammontare pari a circa il 40% del fabbisogno di finanziamento totale.⁷⁷ Infatti, la Legge 199/2025, nella sua stesura definitiva, determina in ciascun anno del triennio 2026-28 incrementi delle entrate nette. In particolare, le entrate complessive crescerebbero in una misura di circa 3,5 miliardi per ogni anno previsto dalla Legge di bilancio. Tra le maggiori entrate tributarie previste, l'aumento del gettito derivante alle restrizioni apportate all'articolo 86 comma 4 del Tuir si attesta a:

- 490,2 milioni di euro per l'anno 2026,
- 533,5 milioni di euro per l'anno 2027

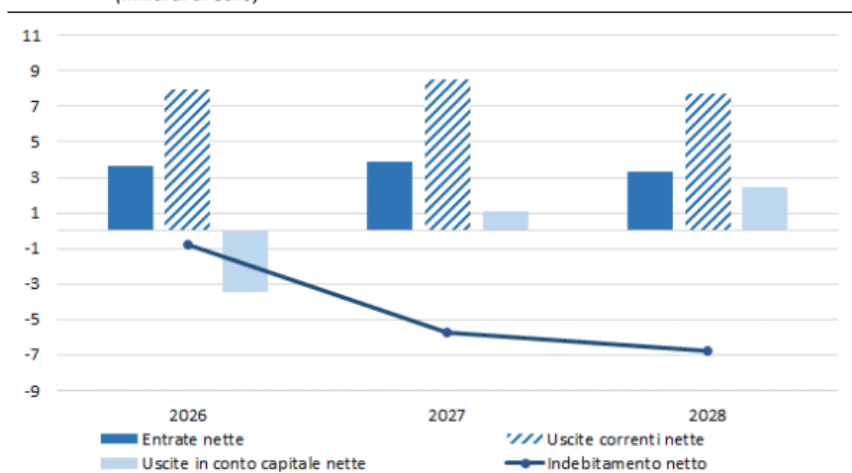
⁷⁶ Cecilia Gabbriellini e Mara Meacci *“La manovra di bilancio per il 2026: un'analisi dei testi definitivi”*

⁷⁷ Senato della Repubblica *“DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI FINANZA PUBBLICA 2025”* del 7 ottobre 2025

- 364,1 milioni di euro per l'anno 2028.⁷⁸

Complessivamente, come mostrato nel grafico riportato di seguito, le misure di anticipo delle entrate migliorerebbero l'indebitamento netto negli anni dal 2026 al 2028.

Fig. 1 – Effetti finanziari netti della manovra (1)
(miliardi di euro)



Fonte: elaborazioni su dati dei prospetti riepilogativi degli effetti finanziari allegati alla legge di bilancio per il 2026.

(1) I dati relativi alle uscite nette correnti e alla variazione dell'indebitamento netto riportati nella figura tengono conto degli effetti in termini di maggiore spesa per interessi passivi della manovra.

79

Inoltre, la revisione dell'articolo 86 comma 4 del Tuir risponde ad una necessità di garantire un sistema fiscale certo, trasparente e semplificato, che faciliti l'adempimento fiscale e che riduca gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti.⁸⁰ Questo aspetto risulta essere coerente con quanto previsto dal Dlgs. 192/2024, adottato in attuazione della Legge delega 111/2023, che prevede la revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES), attraverso *“il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico”*⁸¹. Con specifico riferimento alla

⁷⁸ <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/ID0014evol1.pdf>

⁷⁹ Figura “Legge di bilancio 2026– Base economica entrate” Fonte: Cecilia Gabbriellini e Mara Meacci *“La manovra di bilancio per il 2026: un’analisi dei testi definitivi”*

⁸⁰ https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-l/attivita_istituzionali/previsione/contabilita_e_finanza_pubblica/piano_strutturale_di_bilancio_di_medio_termine/

⁸¹ <https://www.mef.gov.it/focus/La-legge-delega-per-la-riforma-fiscale/>

disciplina IRES, il Dlgs. 192/2024 persegue il progressivo allineamento tra le risultanze civilistiche e quelle fiscali, nell'ottica di una semplificazione del sistema. In questo quadro, l'eliminazione del regime di tassazione rateale per le plusvalenze patrimoniali si giustifica anche come uno strumento per semplificare gli adempimenti delle imprese e non solo volto a garantire all'Erario le risorse necessarie per il sostegno alle politiche sociali e alle famiglie. Tale impostazione trova riscontro nelle osservazioni di Assonime espresse in sede di consultazione al DDL di Bilancio 2026. L'Associazione ha infatti espresso il proprio parere favorevole alla soppressione del regime rateale alla condizione che tale misura si inserisca in un percorso di "reale" avvicinamento delle regole tributarie alle risultanze contabili. In quest'ottica, l'esborso finanziario anticipato a carico delle imprese viene compensato da una drastica riduzione degli oneri di compliance e da una maggiore certezza del diritto.⁸²

In sintesi, la riforma dell'articolo 86 del TUIR coniuga quindi l'esigenza di reperire gettito fiscale immediato per finanziare le politiche sociali con l'obiettivo strutturale di allineamento tra valori contabili e fiscali.

⁸² Assonime- Consultazioni del 19/2025

Conclusioni

L'analisi condotta evidenzia come l'evoluzione della disciplina sulle plusvalenze risponda ad un duplice obiettivo: di esigenza di gettito fiscale nel breve periodo, e di convergenza tra valori fiscali e valori contabili.

L'esigenza di gettito nel breve termine derivante da entrate primarie (entrate tributarie) è funzionale al finanziamento delle politiche sociali del piano di Governo, volte a sostenere la collettività in una fase di crisi economica, garantendo al contempo il rispetto dei parametri fiscali dettati dall'Unione Europea, in tema di deficit strutturale e spesa. Parallelamente, emerge la chiara volontà del legislatore di orientare il sistema verso operazioni di carattere strategico e di lungo periodo, e di proseguire nel processo di allineamento tra normativa civilistica e tributaria necessario al completamento della riforma fiscale avviata nel 2023.

Tuttavia, questo scenario non è privo di criticità. Il carico fiscale immediato derivante dalla dismissione di beni generatori di plusvalenze, quali impianti e macchinari, rischia di generare una contrazione degli investimenti patrimoniali, con conseguenti impatti negativi sulla produttività. Il rischio è di un ritardo nel rinnovo tecnologico di impianti e macchinari, frenato dal costo del disinvestimento. Lo stesso punto critico si presenta anche per le quote di partecipazioni rappresentanti immobilizzazioni finanziarie che non soddisfano i requisiti per la PEX, la cui alienazione genererebbe un carico fiscale pieno, con conseguente possibile irrigidimento nella circolazione delle partecipazioni. In tale ottica, una strategia di politica economica, per superare il rischio di un eccessivo prelievo e incentivare la mobilità dei capitali, potrebbe essere quella di prevedere la reintroduzione temporanea di una normativa speciale di riallineamento/rivalutazione degli assets patrimoniali (comprese le partecipazioni) a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva agevolata e di un vincolo sulle riserve di rivalutazione create.

In linea generale, per mitigare i rischi derivanti dall'abolizione del regime di tassazione rateale delle plusvalenze, diventa fondamentale il ricorso a una corretta pianificazione fiscale. In particolare, le imprese potranno superare l'impasse attraverso una riorganizzazione delle modalità di uscita, privilegiando la cessione di rami d'azienda o la circolazione indiretta dei beni tramite le rispettive partecipazioni. In quest'ultimo caso, l'efficacia della strategia risulta è vincolata al rispetto dei requisiti PEX, condizione necessaria per beneficiare del regime di esenzione e ottimizzare il carico tributario.

In definitiva, soltanto attraverso una governance patrimoniale consapevole, supportata da una rigorosa attività di pianificazione fiscale, sarà possibile superare i rigidi vincoli normativi, trasformando il rispetto della norma in un'occasione di efficientamento strutturale e la creazione di valore.

Bibliografia

Libri di testo

Francesco Tesauro-*Istituzioni di diritto tributario, Parte speciale*, Utet Giuridica, Vicenza 2022

Articoli

Emanuele Reich, Franco Vernassa “*Plusvalenze, scende il numero di rate per la tassazione Ires*” Il Sole 24Ore

Gianluca Dan “*Nel sale and lease back la plusvalenza si rateizza*” - Il Sole 24Ore

Leone Zilio, *Il caso plusvalenze ed i tratti essenziali dell'art. 4 CGS-FIGC*- Il Sole 24Ore

Claudio Sabbatini, Alessandro Sacrestano “*Participation exemption: abrogata la stretta della legge di Bilancio 2026*” - Il sole 24Ore

Roberto Lugano “*Il Fisco regola la scissione con scorporo*” - Il Sole 24Ore

“*Fiscalità differita: profili civilistici*” -Il Sole 24Ore

Laura Amborsi “*Non è tassabile l’avanzo da fusione*” – Il Sole 24Ore

Raffaele Marcello “*BILANCIO DI ESERCIZIO 2025 E NOVITÀ FISCALI 2026*”

Cecilia Gabbriellini e Mara Meacci “*La manovra di bilancio per il 2026: un’analisi dei testi definitivi*”

Senato della Repubblica “*DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI FINANZA PUBBLICA 2025*” del 7 ottobre 2025

Assonime- Consultazioni del 19/2025

Sitografia

<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-vi/art55.html>
<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-ii/art32.html>
<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art83.html>
<https://fiscomania.com/derivazione-rafforzata-estesa-bilanci-abbreviati/>
<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-i/art73.html>
<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-i/art2.html>
<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-iii/capo-ii/art167.html>
<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-vi/art65.html>
<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art85.html>
<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-i/art9.html>
<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art110.html>
<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art94.html>
<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art109.html>
<https://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-iv/art53.html>
<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-iii/capo-ii/art166.html>
<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art85.html>
<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-i/art6.html>
<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art86.html>
<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-iii/capo-ii/art166.html>
<https://www.fiscooggi.it/portale/-/il-trasferimento-all'estero-dell-impresa-e-le-conseguenze-fiscali>
<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art88.html>
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/306263/Risoluzione+n+379+del+17+dicembre+2007_ris+379e+del+17+dicembre+2007.pdf/3cab2cde-7d25-c457-4a04-26845449d757?t=1197909338229
<https://fiscomania.com/pex-participation-exemption/>
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-22;75>
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;36>
<https://fiscomania.com/imposte-anticipate-differite-2/>
<https://fiscomania.com/pex-participation-exemption/>
<https://www.tlfassociati.it/pex-a-maglie-strette-la-nuova-selettivita-dellesenzione-sulle-plusvalenze/>
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;80>

<https://www.studiolegalecacopardo.it/lapplicazione-della-pex-nella-cessione-di-partecipazioni-da-conferimento-dazienda/>

<https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-ii/capo-ii/sezione-i/art87.html>

https://st.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-05-03/minusvalenze-indeducibili-064203.shtml?refresh_ce=1

<https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Tassazione-delle-plusvalenze-IRES-cosa-cambia-dal-2026-e-come-prepararsi/>

<https://www.ecnews.it/fiscale/fisco-e-patrimonio/reddito-impresa-e-irap/stop-alla-rateizzazione-delle-plusvalenze-e-riflessi-sul-bilancio/>

<https://www.informazionefiscale.it/Plusvalenze-beni-strumentali-novita-tassazione-rateizzazione>

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/imposte-sui-redditi/cosa-imposte-sui-redditi#:~:text=In%20generale%2C%20i%20versamenti%20delle%20imposte%20sui%20redditi,a%20seconda%20dell%E2%80%99importo.%20I%20versamenti%20delle%20persone%20fisi>

<https://www.asu-bpo.it/acconti-dimposta-calcolo-scritture-contabili-e-novita-del-2025/#:~:text=%C3%88%20il%20criterio%20pi%C3%B9%20utilizzato%20e%20rappresenta%20la,Modello%20Redditi%202025%20per%20il%20periodo%20d%E2%80%99imposta%202024%29>

<https://www.fiscooggi.it/portale/-/rateizzazione-delle-plusvalenze>

https://www.commercialista.it/Dettaglio-Articolo/Tassazione-delle-plusvalenze-IRES-cosa-cambia-dal-2026-e-come-prepararsi/#Societa_sportive_professionistiche

<https://book24ore.ilsole24ore.com/reader/40801223>

<https://www.calcioservizilegapro.it/wp-content/uploads/2024/03/RACCOMANDAZIONI-CONTABILI.pdf>

<https://fiscomania.com/plusvalenze-calcio-sport-spalmatura-cash/>

https://files.figc.it/view/acePublic/alias/contentid/1q11a92c40lq0zyub5d/0/tit6_noif_art_da77a90_-----aggiornato-al-25.03.2026%20su%20CU%20180A%20del%2023.03.2026.pdf

<https://www.fanpage.it/sport/calcio/cose-linchiesta-prisma-che-coinvolge-la-juve-le-tappe-delle-indagini-su-plusvalenze-e-stipendi/>

<https://sport.sky.it/calcio/serie-a/juventus-plusvalenze-inchiesta-prisma#56>

<https://fiscomania.com/plusvalenze-calcio-sport-spalmatura-cash/>

<https://www.diritto bancario.it/art/il-nuovo-regime-di-dividendi-e-capital-gain/>

<https://www.tlfassociati.it/pex-a-maglie-strette-la-nuova-selettivita-dellesenzione-sulle-plusvalenze/>

<https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-viii/capo-i/art2555.html>

<https://www.mysolution.it/fisco/informazioni/news/2026/01/05/plusva/>

<https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-x/sezione-iii/art2506.html>

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={FE1CB0CF-7BC9-4320-B3B4-7A0058B76729}&codiceOrdinamento=000000>

https://www.brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-iii/capo-iii/art175.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_top

<https://www.paratore.it/conferimento-azienda-funzionamento-implicazioni-fiscali/#fiscalita-conferimento>

<https://fiscomania.com/conferimento-di-azienda-cessione/#vantaggi-e-svantaggi-per-le-parti>

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2026/01/2016-12-OIC-25-Imposte-sul-reddito.pdf>

<https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/avanzi-e-disavanzi-fusione-le-riserve-traccia-quadro-rs-AEF379IF>

https://www.bgt-grantthornton.it/globalassets/1.-member-firms/italy-bernoni/articoli/2019/20190307_aspetti_contabili_operazioni_straordinarie.pdf

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/previsione/contabilita_e_finanza_pubblica/piano_strutturale_di_bilancio_di_medio_termine/

<https://www.mef.gov.it/focus/La-legge-delega-per-la-riforma-fiscale/>

<https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/ID0014evol1.pdf>